

VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E  
STRAORDINARIA DEI SOCI DI SOCIETA' PER AZIONI

N. 21.472 di Repertorio

N. 8.385 di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il mese di dicembre il giorno 22 ventidue.

In Milano nella casa in Via Santa Marta n. 19.

Avanti a me dott. Avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Sig. dott. Pescetto Paolo, nato a Savona il 27 aprile 1969 e domiciliato per la carica in Milano, via Francesco Sforza n. 14, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni:

"Redfish Listing Partners S.p.A."

in breve anche "RFLP S.p.A.", con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 14, con il capitale sottoscritto e versato di Euro 9.475.184 (nove milioni quattrocentosettantacinquemilacentottantaquattro), diviso in numero 9.475.184 (nove milioni quattrocentosettantacinquemilacentottantaquattro) azioni prive dell'indicazione espressa del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12043570964, R.E.A. MI-2636585, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI Innovativa (la "Società"),

dichiara

di intervenire al presente atto al fine di sottoscrivere il verbale per atto pubblico, redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 codice civile, dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società stessa tenutasi in data

22 dicembre 2025

in Milano, Via Santa Marta n. 19, in prima convocazione, alla mia costante presenza e partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 - come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2025 dal D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024, convertito con modificazioni nella Legge n. 15/2025 -, ai sensi dell'art. 17.5 dello statuto sociale vigente e per quanto occorra ai sensi delle Massime 187, 188 e 216 del Consiglio Notarile di Milano - in relazione ai punti dell'ordine del giorno *infra* riprodotto della cui verbalizzazione sono stato incaricato - come risulta anche dal resoconto che segue - io Notaio, alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità, in sala e con collegamento dal mio stu-

dio in Milano Via Santa Marta n. 19 (luogo di convocazione), assemblea che si è svolta nel seguente modo (il resoconto è con il tempo verbale presente).

\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 14.1 dello statuto sociale vigente, alle ore 10.30 (dieci e trenta minuti), assume la presidenza il comparente sig. dott. Pescetto Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione con l'incarico di assistenza ai lavori assembleari (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono intervenuti, quindi informa, comunica, attesta e dà atto che:

- l'odierna assemblea ordinaria e straordinaria, indetta a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2025, è stata regolarmente convocata in prima convocazione per oggi, alle ore 10.30 (dieci e trenta minuti), in questo luogo, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 5 dicembre 2025 sul sito internet della società all'indirizzo "<http://www.redfishlistingpartners.it/governancel/>", Sezione "Assemblee, 2025", pubblicato in data 5 dicembre 2025 per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" a pag. 18 e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (comunicato pubblicato sul sito internet della società), nonchè depositato presso la sede sociale della Società, unitamente ai documenti necessari sui punti all'ordine del giorno, per discutere e deliberare sul seguente

#### *Ordine del Giorno*

##### Parte Ordinaria

1. Conferma della nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 21.15 dello statuto sociale, di cui alla delibera del Consiglio del 3 Dicembre 2025, dei consiglieri Massimiliano Bontempi e Elena Bolognesi. Deliberazioni inerenti e conseguenti

##### Parte Straordinaria

2. Approvazione del programma di emissione di strumenti finanziari partecipativi, di nuova istituzione, da offrire in sottoscrizione in opzione a pagamento agli attuali azionisti e successivamente anche a terzi nuovi investitori con trattativa privata, per un importo complessivo massimo di Euro 20.000.000,00, con previsione di conversione obbligatoria in azioni della società ad una data certa, adozione del relativo regolamento statutario e inerenti modifiche statutarie. Conseguentemente, proposta di deliberazione di un aumento di capitale sociale esclusivamente a servizio e finalizzato all'emissione di nuove azioni ordinarie di compendio da assegnare ai titolari dei predetti strumenti finanziari partecipativi convertendi secondo i termini e le condizioni previste dal relativo regolamento. Modifiche statutarie e deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto, con l'assistenza di me Notaio, che:

- questa Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 2366 codice civile, dell'art. 13 dello statuto sociale e della normativa applicabile, come sopra esposto;

- ai sensi dell'art. 15.3 dello statuto sociale e dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sopracitato, l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga con la partecipazione, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione;

- ai sensi dell'art. 17.5 dello statuto sociale e per quanto occorra in base al predetto art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'avviso di convocazione ha previsto altresì che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega e/o subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135 – *novies* e *undecies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), individuato, ai sensi di legge, nell'avv. Paolo Fabbri, con studio a Milano;

- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 15.3 dello statuto sociale ed ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 predetto;

- la riunione si svolge in coerenza con quanto previsto dalle Massime nn. 187, 188 e 216 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e nella suddetta normativa applicabile;

- sono attualmente presenti, alle ore 10.31 dieci e trentuno minuti in presenza e/o in collegamento audio/video mediante riunione *online* organizzata con la piattaforma *Microsoft Teams*:

- \* per l'Organo amministrativo sono presenti esso Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Pescetto Paolo e gli amministratori dott. Avolio Thomas, dott.ssa Bolognesi Elena e dott.ssa Buzzi Benedetta, collegati in teleconferenza; mentre è assente giustificato l'altro amministratore sig. Bontempi Massimiliano;

- \* per il Collegio Sindacale sono presenti i membri effettivi sig. Bonati Arrigo e sig. Setola Deborah, collegati in teleconferenza, mentre il suo Presidente Sig. Cardamellis Giorgio Attilio è assente giustificato;

- \* è inoltre presente collegata in teleconferenza l'avv. Joanna Gualano, RedFish Group | Legal Director;

- \* per il Rappresentante Designato è presente in sala l'avv. Paolo Fabbri;

persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente comunica, inoltre, sempre con l'assistenza di me Notaio, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 9.475.184 (novemilioni quattrocento settantacinquemilacentottantaquattro), suddiviso in numero 9.465.184 (novemilioni quattrocento sessantacinquemilacentottantaquattro) azioni ordinarie, numero 9.000 (novemila) Azioni di categoria "X Fondatori" e numero 1.000 (mille) Azioni di categoria "X non Fondatori", tutte prive dell'indicazione espressa del valore nominale e non sono state emesse azioni o altri titoli con limitazioni del diritto di voto o con voto plurimo (ultima attestazione *ex art. 2444* codice civile depositata in data 30 luglio 2025 n. prot. 661149);

- le azioni ordinarie della società sono ammesse alla negoziazione su *Freiverkehr Börse Düsseldorf*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da *BÖAG Börsen AG*, (ISIN: IT0005598039) e la società non risulta quale emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 2325 *ter* codice civile;

- le azioni sono quindi assoggettate al regime di dematerializzazione e le azioni ordinarie immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. – Euronext Securities Milan in conformità con quanto previsto dagli articoli 83 e seguenti del d.lgs. n. 58 del 1998 (sono rimaste non accentrate solo le Azioni di categoria X, pur dematerializzate) e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali ed all'intervento in Assemblea per le azioni ordinarie è attestata attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dall'intermediario autorizzato, mentre le azioni X attraverso l'iscrizione a Libro soci;

- la società ha, alla data della *record date*, in portafoglio n. 157.272 (centocinquantasettemiladuecento settantadue) azioni ordinarie proprie, pari allo 1,66% (uno virgola sessantasei per cento) circa del totale delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, dato atto che le azioni proprie, ai sensi dell'art. 2368, terzo comma, Codice Civile, richiamato dall'art. 2357-*ter* Codice Civile, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea (*quorum* costitutivo) e non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea (*quorum* deliberativo);

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale, è il seguente:

\* Schinelli Nicola, titolare di n. 1.162.456 azioni ordinarie, pari al 12,27% (dodici virgola ventisette per cento) circa del capitale sociale;

\* Negri Bruno, titolare di n. 1.024.526 azioni ordinarie, pari al 10,81%

(dieci virgola ottantuno per cento) circa del capitale sociale;

\* TiBag S.r.l., con sede in Padova, titolare di n. 944.445 azioni ordinarie, pari al 9,97% (nove virgola novantasette per cento) circa del capitale sociale;

\* Red-Fish Kapital S.p.a., con sede in Milano, titolare di n. 922.223 azioni ordinarie, pari al 9,73% (nove virgola settantatré per cento) circa del capitale sociale;

- Pacella Diego, titolare di n. 894.445 azioni ordinarie, pari al 9,44% (nove virgola quarantaquattro per cento) circa del capitale sociale;  
dato atto che l'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione il giorno 11 novembre 2025 (di cui al verbale in pari data n. 21.368/8.333 di rep. Notaio Amedeo Venditti, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano DP/II TP3 il 20 novembre 2025 al n. 120506 serie 1T e iscritto al registro delle imprese il 1° dicembre 2025) risulta sottoscritto e versato per Euro 917.367,15 con emissione di n. 632.667 nuove azioni ordinarie, di cui non risulta ancora eseguito il deposito della relativa attestazione ex art. 2444 codice civile, perché nei termini; per effetto quindi dell'esecuzione dell'aumento di capitale il predetto elenco risulta aggiornato come segue:

\* Schinelli Nicola, titolare di n. 1.162.456 azioni ordinarie, pari all'11,50% (undici virgola cinquanta per cento) circa del capitale sociale;

\* Negri Bruno, titolare di n. 1.024.526 azioni ordinarie, pari al 10,14% (dieci virgola quattordici per cento) circa del capitale sociale;

\* TiBag S.r.l., con sede in Padova, titolare di n. 944.445 azioni ordinarie, pari al 9,34% (nove virgola trentaquattro per cento) circa del capitale sociale;

\* Red-Fish Kapital S.p.a., con sede in Milano, titolare di n. 922.223 azioni ordinarie, pari al 9,12% (nove virgola dodici per cento) circa del capitale sociale;

- Pacella Diego, titolare di n. 894.445 azioni ordinarie, pari all'8,85% (otto virgola ottantacinque per cento) circa del capitale sociale;

- ai sensi dell'art. 2341 *ter* codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali rilevanti;

prosegue il Presidente dichiarando, con l'assistenza di me Notaio, che:

- la Società, come anticipato, ha nominato l'Avv. Paolo Fabbri, con studio in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati, nonché mediante l'esame del Libro soci, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società le de-

leghe; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della società, appositamente incaricato;

il Presidente quindi con l'assistenza di me Notaio:

- invita il Rappresentante Designato per conto di ciascun titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto (nessuna dichiarazione viene resa);

- fa presente che il Rappresentante Designato non ha comunicato di avere eventuali interessi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 4, D.Lvo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.); in ogni caso il Rappresentante Designato ha dichiarato l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute;

- attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato Avv. Paolo Fabbri, sopra indicato, presente in sala, è portatore di numero 12 (dodici) deleghe ricevute dagli azionisti, e non revocate, rappresentanti totali numero 4.882.464 (quattromilionioctocentottantaduemilaquattrocentosessantaquattro) azioni che, computate le azioni proprie suddette ai sensi dell'art. 2368, terzo comma, Codice Civile, richiamato dall'art. 2357-*ter* Codice Civile, sono pari al 53,19% (cinquantatrè virgola diciannove per cento) circa delle complessive numero 9.475.184 (novemilioni quattrocentosettantacinquemilacentottantaquattro) azioni costituenti il capitale sociale alla data della *record date* (*quorum* costitutivo) - deleghe con relative istruzioni di voto complete su tutti i punti all'ordine del giorno - riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, eventuali dati aggiornati sulle presenze, dato atto che l'elenco nominativo analitico dei soggetti partecipanti per delega all'Assemblea con indicazione delle azioni da ciascuno possedute e delle votazioni sarà allegato al verbale della Assemblea;

- per la valida costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione, lo statuto della società (artt. 18.1 e 19.1), in linea con le disposizioni di legge vigenti in materia (artt. 2368 e 2369 codice civile), richiede la presenza di almeno la metà del capitale sociale (*quorum* costitutivo);

- nessun intervenuto ha comunicato di essere in situazione di sospensione, limitazione o di esclusione dal diritto di voto;

- tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria e straordinaria regolarmente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone.

A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione dei

punti all'ordine del giorno, con l'assistenza di me Notaio:

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione;
- comunica che non è stata predisposta la registrazione dell'Assemblea e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e non saranno poi conservati; presta inoltre il pieno consenso e autorizza il Notaio al trattamento dei relativi dati personali;
- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente al Rappresentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del notaio;
- fa presente che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione sono stati depositati e lo sono tuttora presso la sede della società e pubblicati sul sito internet della società all'indirizzo web "<http://www.redfishlistingpartners.it/governance/>", Sezione "Assemblee, 2025"; tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e verrà allegata in copia come da elenco alla fine del presente verbale dell'assemblea.

Infine, il Presidente informa che:

- non sono pervenute nuove proposte di delibera e integrazioni sulle materie da trattare;
- non sono pervenute domande scritte prima dell'Assemblea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute.

\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante: *"1. Conferma della nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 21.15 dello statuto sociale, di cui alla delibera del Consiglio del 3 Dicembre 2025, dei consiglieri Massimiliano Bontempi e Elena Bolognesi. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di Assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno in trattazione sono stati messi a disposizione degli interessati aventi titolo e pubblicati nei termini e modi di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale.

Il Presidente quindi espone le ragioni che consigliano di procedere alla ratifica e nomina dei Sigg. Massimiliano Bontempi e Elena Bolognesi quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, in seguito alla loro cooptazione avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 3 dicembre 2025, come consentito dall'art. 2386, comma primo, del Codice Civile, nonché dall'articolo 21.15 dello statuto sociale della Società, a seguito delle dimissioni rassegnate dagli allora consiglieri Sigg. Marniga Roberto e Bricchetti Lucas Wagner.

Il Presidente segnala in proposito, che la sopracitata normativa prescrive che l'amministratore nominato tramite cooptazione resti in carica fino all'assemblea soci immediatamente successiva alla nomina ed evidenzia altresì che i nuovi amministratori Sigg. Massimiliano Bontempi e Elena Bolognesi, se confermati dagli Azionisti, resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione fissata alla data di assemblea di approvazione di bilancio al 31 dicembre 2026, come da delibera dell'Assemblea dei Soci del giorno 15 maggio 2024. Conseguentemente, non si rende necessario procedere con la procedura del voto di lista.

Viene ricordato che gli amministratori nominati dall'emittente devono possedere i requisiti di eleggibilità, *inter alia*, di cui all'articolo 2382 del codice civile prevede che *"Non può essere nominato amministratore e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi."*

Il Presidente informa che i candidati amministratori, ai sensi dell'art. 2383 Codice Civile, hanno fatto pervenire alla società una dichiarazione circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il Presidente evidenzia che l'emolumento attribuito ai nominandi amministratori è quello deliberato in sede di assemblea degli azionisti della Società in data 15 maggio 2024 di nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione pari ad euro 30.000 euro lordi annui in ragione dell'esercizio del mandato suddiviso in euro 6.000 lordi annui per ciascun amministratore e amministratrice dalla successiva delibera di Consiglio di Amministrazione della Società del 3 giugno 2024.



Il Presidente da atto, inoltre, che risulta rispettato il requisito stabilito dall'art. 21 dello statuto in quanto già un altro amministratore possiede i requisiti di indipendenza.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria in trattazione infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

*"Signori Azionisti,*

*l'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società Redfish Listing Partners S.p.A.,*

- udita e approvata la presentazione della delibera;*
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2025;*
- visti l'art. 2389 codice civile e l'art. 21.15 dello statuto sociale;*
- visti i documenti di corredo dei candidati amministratori;*
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;*
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamento;*

*delibera*

*1)*

*di confermare e nominare quali Consiglieri di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2386 c.c., i Sigg:*

*dott. Bontempi Massimiliano, nato a Brescia il 7 agosto 1961, domiciliato a Milano, Via Francesco Sforza n. 14, codice fiscale BNT MSM 61M07 B157H, cittadino italiano;*

*dott.ssa Bolognesi Elena, nata a Ferrara il 18 febbraio 1972, domiciliata a Milano, Via Francesco Sforza n. 14, codice fiscale BLG LNE 72B58 D548N, cittadina italiana.*

*Il mandato degli stessi scadrà assieme agli Amministratori in carica e dunque in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2026;*

*2)*

*di confermare in favore dei medesimi Massimiliano Bontempi e Elena Bolognesi, pro rata temporis, il medesimo compenso annuo per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società determinato dall'Assemblea degli Azionisti del 15 maggio 2024 pari a totali euro 30.000 (trentamila) lordi annui in ragione dell'esercizio del mandato suddiviso in Euro 6.000 (seimila) lordi annui per ciascun amministratore e amministratrice componente dell'organo amministrativo dalla successiva delibera di consiglio di amministrazione della Società;*

*3)*

*di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la trattazione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 10.44 dieci e quarantaquattro minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 4.882.464 (quattromilioniottocentoottantaduemilaquattrocentosessantaquattro) azioni con diritti di voto pari al 100% (cento per cento) del totale delle azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) e quindi la maggioranza assoluta richiesta per le deliberazioni di assemblea ordinaria in prima convocazione dall'art. 2368, primo comma, codice civile, non derogato dallo statuto sociale,  
contrari: nessuno,  
astenuti: nessuno,  
non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 10.44 (dieci e quarantaquattro minuti) con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

\*\*\*\*

Terminato l'esame della parte ordinaria dell'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola con riferimento a detti argomenti, il Presidente dichiara che l'Assemblea prosegue in sede straordinaria, con la trattazione del relativo punto all'ordine del giorno, richiamando tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori Assembleari di parte ordinaria.

\*\*\*\*

Il Presidente non essendo intervenute variazioni nelle presenze rispetto a quanto comunicato in precedenza, conferma che l'Assemblea risulta validamente costituita anche in sede straordinaria in prima convocazione e può deliberare sui relativi argomenti all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo e unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno recante "2. Approvazio-

*ne del programma di emissione di strumenti finanziari partecipativi, di nuova istituzione, da offrire in sottoscrizione in opzione a pagamento agli attuali azionisti e successivamente anche a terzi nuovi investitori con trattativa privata, per un importo complessivo massimo di Euro 20.000.000,00, con previsione di conversione obbligatoria in azioni della società ad una data certa, adozione del relativo regolamento statutario e inerenti modifiche statutarie. Conseguentemente, proposta di deliberazione di un aumento di capitale sociale esclusivamente a servizio e finalizzato all'emissione di nuove azioni ordinarie di compendio da assegnare ai titolari dei predetti strumenti finanziari partecipativi convertendi secondo i termini e le condizioni previste dal relativo regolamento. Modifiche statutarie e deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno in discussione sono stati messi a disposizione degli interessati aventi titolo e pubblicati nei termini e modi di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone le ragioni che rendono opportuno approvare il programma di emissione, in una o più soluzioni anche per singole Serie, degli strumenti finanziari partecipativi convertendi, di nuova istituzione, denominati "*Strumenti Finanziari Partecipativi Convertendo Project COLOR*".

Il Presidente espone quindi le caratteristiche principali degli SFP:

- importo massimo previsto complessivo fino ad Euro 20.000.000;
- il valore nominale unitario è di Euro 1 (uno) e verranno emessi inizialmente alla pari (cioè senza sovrapprezzo) a fronte di apporto in denaro con bonifico bancario recante la descrizione "versamento in conto sottoscrizione di capitale"; tale apporto è previsto a fondo perduto, senza diritto di rimborso obbligatorio o restituzione e verrà contabilizzato in un'apposita riserva del patrimonio netto, che non potrà essere accorpata ad altre riserve di patrimonio netto, né utilizzata per la copertura delle perdite, se non dopo l'integrale utilizzo di tutte le altre riserve;
- saranno offerti in sottoscrizione in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del codice civile, in analogia a quanto disposto dalla norma medesima per le obbligazioni convertibili in azioni, mediante apposito avviso ai sensi di legge predisposto dal Consiglio di Amministrazione al quale verrà attribuito il potere di determinare il rapporto tra gli SFP di nuova emissione e il diritto di opzione (non negoziabile) spettante a ciascun portatore di azioni (in proporzione alle azioni possedute), e quindi il rapporto al quale esercitare il diritto di opzione e dell'eventuale diritto di prelazione sull'inoptato (dato

atto che i diritti di opzione non saranno negoziabili con deroga quindi al collocamento dei diritti di opzione non esercitati allo scadere del termine concesso per il diritto di opzione);

- gli strumenti finanziari partecipativi non assegnati in esercizio del diritto di opzione e dell'eventuale diritto di prelazione potranno successivamente essere collocati dagli amministratori anche a nuovi terzi investitori con trattativa privata anche in più momenti, entro la data di anni cinque dalla delibera assembleare di approvazione, con modalità comunque di esenzione dall'obbligo del prospetto secondo normativa e legge applicabile;

- saranno rappresentati da certificati nominativi cartacei o digitali, che non costituiscono titoli di credito;

- i certificati potranno essere emessi in forma materiale ai richiedenti qualora non siano accentrati presso *Euronext Securities Milan* (ex Monte Titoli) in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato;

- regime di circolazione: sono consentiti trasferimenti degli SFP COLOR solo con autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Società;

- conferiranno il diritto di partecipare ed esprimere il proprio voto nell'assemblea speciale dei titolari degli strumenti, nei termini e per le materie di cui al Regolamento;

- non saranno fruttiferi o remunerativi di interessi e la loro remunerazione sarà direttamente ed esclusivamente legata all'andamento economico-finanziario di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e, in particolare, all'ammontare dei dividendi come eventualmente distribuiti da quest'ultima;

- alla data che cade al terzo anno dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi sorgerà l'obbligo di convertire gli strumenti finanziari partecipativi in azioni ordinarie della società sulla base di un rapporto di conversione e delle condizioni che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente illustra quindi in dettaglio il previsto testo di Regolamento di Emissione degli "*Strumenti Finanziari Partecipativi Convertendo Project COLOR*", esponendo i motivi che consigliano pertanto di delegare l'organo amministrativo, attribuendogli gli occorrenti poteri – conservando in ogni caso la propria competenza concorrente – al fine di determinare i punti delegati nel suddetto Regolamento e quindi per integrare con i suddetti elementi il Regolamento sopra esposto.

Il Presidente precisa che il Consiglio di Amministrazione, al fine di

stabilire il rapporto tra il numero degli SFP ed il numero dei diritti di opzione spettante a ciascun azionista (in proporzione alle azioni possedute) e quindi il rapporto al quale esercitare il diritto di opzione al prezzo puntuale di emissione, adotterà ogni più opportuna misura a tutela dei portatori di azioni rappresentative del capitale sociale, ivi compresa qualora occorra la previsione di una minima rinuncia ai diritti di opzione da parte dell'azionista Red-Fish Kapital S.p.a. ai fini degli arrotondamenti e della quadratura e la facoltà di mettere a disposizione degli azionisti un servizio per l'acquisto o la vendita delle azioni mancanti o eccedenti, necessarie per consentire agli azionisti di venire a detenere un numero sufficiente di azioni ordinarie ai fini dell'esercizio del diritto di opzione.

Il Presidente dichiara che, per le caratteristiche degli strumenti finanziari di cui si propone l'emissione, i cui apporti sono interamente destinati a riserva indisponibile salvo possibile utilizzo per la copertura delle perdite, non si applicano le disposizioni in tema di limiti all'emissione di obbligazioni di cui all'art. 2412 Codice Civile.

Il Presidente dichiara, inoltre, che l'emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi Convertendo Project COLOR non costituisce e non costituirà in alcun caso appello al pubblico risparmio e, conseguentemente, ad essa non troveranno applicazione le relative disposizioni normative, ivi incluse quelle di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico della Finanza (ricordato anche che i diritti di opzione non saranno negoziabili con deroga quindi al collocamento dei diritti di opzione non esercitati allo scadere del termine concesso per il diritto di opzione).

Il Presidente dichiara, infatti, che l'offerta degli strumenti finanziari partecipativi rientra nei casi di inapplicabilità della disciplina in tema di offerta al pubblico di cui all'art. 100, comma primo, lettera b) del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) e di cui all'art. 34-ter, comma primo, lettera a) del regolamento emittenti (R.E.) Consob 11971/99, in considerazione del fatto che i destinatari saranno individuati mediante trattative private e l'offerta è rivolta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto), in ogni caso con modalità tali per quantità dell'offerta e qualità dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle sopra menzionate disposizioni e delle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo ed, in ogni caso, con esclusione dell'offerta a soggetti residenti negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone e in ogni altro Paese estero nel quale l'offerta

non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità.

Il Presidente prosegue comunicando che, stante la previsione della necessaria conversione degli strumenti finanziari partecipativi, è necessario procedere ad un aumento di capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione per complessivi massimi Euro 20.000.000 comprensivo dell'eventuale sopraprezzo, mediante emissione di massime numero 20.000.000 nuove azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie oggetto di quotazione su *Freiverkehr Börse Düsseldorf*, da riservare esclusivamente ed irrevocabilmente ai titolari di SFP in sede di conversione secondo il rapporto di conversione, per ogni SFP, di un numero di nuove azioni stabilite in base al prezzo puntuale unitario che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in prossimità del termine per la conversione, tenendo conto del patrimonio netto contabile della Società, del valore di mercato delle azioni e dei diversi altri parametri di natura finanziaria per operazioni similari, pro tempore vigenti, in ogni caso in conformità a legge e consolidata prassi per operazioni similari; fissando il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione alla data che cade al terzo anno dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi e, in ogni caso, entro il giorno 31 gennaio 2034 e fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Il Presidente precisa che, tenuto conto che gli SFP saranno offerti in opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 1 del codice civile, tale emissione di nuove azioni a servizio della conversione degli SFP non è assoggettata alla disciplina della esclusione del diritto di opzione di cui all'art. 2441, comma 6 del codice civile.

A questo punto, ai fini del proposto aumento di capitale, il Presidente attesta che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, e che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438 codice civile.

Prima di passare alle deliberazioni il Presidente ricorda che nel caso di positiva deliberazione dell'operazione la società sarà chiamata alla pubblicazione del relativo Comunicato Stampa che in bozza viene distribuito ai presenti.

A questo punto il Presidente invita quindi il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Sindaco Effettivo Sig. Bonati Arrigo, a nome del Collegio Sindacale, ritenendo che la proposta di delibera suddetta sia conforme ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla suddetta proposta.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria in trattazione infra trascritta, che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

*"Signori Azionisti,*

*l'Assemblea degli Azionisti di RedFish Listing Partners S.p.A., in parte straordinaria:*

- udita la presentazione delle delibere;*
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno in parte straordinaria (la "Relazione");*
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- condivise le motivazioni delle proposte contenute nella Relazione e le modifiche statutarie proposte;*
- preso atto dell'attestazione che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato;*
- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione;*
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari e dato atto dell'esenzione dalla predisposizione del prospetto di offerta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto), essendo l'offerta rivolta in ogni caso a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati, con conseguente esenzione dell'obbligo di predisposizione del prospetto ed, in ogni caso, con esclusione dell'offerta a soggetti residenti negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone e in ogni altro Paese estero nel quale l'offerta non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità;*

*delibera*

*1)*

*di emettere massimi n. 20.000.000 (ventimilioni) strumenti finanziari partecipativi di nuova istituzione denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi Convertendo Project COLOR" (gli "SFP") a fronte di un apporto in denaro di euro 1 (uno) per ogni SFP e pertanto per un controvalore complessivo massimo pari ad Euro 20.000.000 (ventimilioni), da offrire in opzione ai soci della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile mediante apposito avviso ai sensi di legge e successivamente anche a terzi nuovi investitori con trattativa privata, attribuendo al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare il rapporto tra gli SFP di nuova emissione e il diritto di opzione (non negoziabile) spettante a ciascun portatore di azioni (in proporzione alle azioni possedute), e quindi il rapporto al quale esercitare il diritto di opzione, fissando alla prima data utile successiva al verificarsi di tutti gli eventuali presupposti e adempimenti necessari l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nonché al primo giorno utile successivo alla conclusio-*

*ne del periodo di opzione, l'avvio dell'offerta dell'eventuale inoptato anche a terzi nuovi investitori, secondo legge e prassi, nel rispetto, comunque, del termine finale di sottoscrizione fissato ad anni cinque dalla delibera di emissione, fatta precisazione che, al fine di consentire a ciascun azionista la sottoscrizione di almeno 1 SFP o di un numero di SFP intero, la Società ha ottenuto da uno o più soci l'impegno a mettere a disposizione almeno un numero di opzioni pari a quanto necessario, per ciascun socio che ne faccia richiesta, per sottoscrivere 1 SFP o un numero di SFP pari all'arrotondamento per eccesso del rapporto di opzione;*

2)

*di approvare il Regolamento degli SFP in ogni sua parte e nel suo complesso, il cui testo, allegato alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, viene altresì allegato allo statuto sociale per costituirne parte integrante e sostanziale, nonchè di modificare, in conseguenza di quanto sopra, l'art. 10 dello statuto sociale vigente aggiungendo, dopo il terzo comma un nuovo comma del seguente tenore:*

*"10.4 L'Assemblea Straordinaria del 22 dicembre 2025 ha deliberato di approvare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi convertendi, ai sensi e nei limiti della lettera L del Regolamento, in azioni ordinarie della Società emittente nel rapporto di conversione ed alle condizioni che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione della Società, in coerenza con l'aumento di capitale deliberato a servizio da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti, strumenti da offrire in opzione ai soci della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile mediante apposito avviso ai sensi di legge e successivamente anche a terzi nuovi investitori con trattativa privata. In particolare, detti strumenti finanziari partecipativi sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal relativo Regolamento allegato al presente statuto sub Allegato 1 il quale forma parte sostanziale ed integrante del presente statuto.";*

*invariato il resto dell'articolo;*

3)

*di aumentare, per effetto ed a servizio dell'emissione dei suddetti SFP Convertendo, in via scindibile, il capitale sociale di massimi Euro 20.000.000 (ventimilioni) mediante emissione di massime numero 20.000.000 (ventimilioni) nuove azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie oggetto di quotazione su Freiverkehr Börse Düsseldorf, da riservare esclusivamente ed irrevocabilmente ai titolari di SFP in sede di conversione obbligatoria secondo il rapporto di conversione, per ogni SFP, di un numero di nuove azioni stabilite in base al prezzo puntuale unitario che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in prossimità del termine per la conversione, tenendo conto del patrimonio netto contabile della Società, del valore di mercato delle azioni e dei diversi altri parametri di natura finanziaria per operazioni similari, pro tempore vigenti, in ogni caso in conformità a legge e consolidata prassi per operazioni simila-*



*ri; il capitale sociale si intenderà quindi aumentato per un importo proporzionalmente corrispondente al numero delle azioni effettivamente emesse a seguito della conversione obbligatoria, entro il termine massimo previsto nel suddetto Regolamento, e comunque entro il 31 gennaio 2034, data quest'ultima indicata anche ai sensi dell'art. 2349, secondo comma, codice civile;*

4)

*di modificare, in conseguenza di quanto sopra, l'art. 6 dello statuto sociale vigente aggiungendo, dopo il quinto comma, un nuovo comma del seguente tenore:*

*"6.6 L'Assemblea Straordinaria del 22 dicembre 2025 ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20.000.000 (ventimilioni) mediante emissione di massime numero 20.000.000 (ventimilioni) nuove azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie oggetto di Quotazione presso il mercato non regolamentato Freiverkehr Börse Düsseldorf, al prezzo unitario determinato in modo puntuale dal Consiglio di Amministrazione della società tenendo conto del patrimonio netto contabile della Società, del valore di mercato delle azioni e dei diversi altri parametri di natura finanziaria per operazioni simili, pro tempore vigenti, in ogni caso in conformità a legge e consolidata prassi per operazioni simili, riservate e destinate esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione obbligatoria in azioni degli SFP Convertendo Project COLOR di cui è stata deliberata l'emissione nella stessa seduta assembleare, offerti in opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 1 del codice civile, per un importo nominale massimo di Euro 20.000.000 (ventimilioni) mediante emissione di massimi numero 20.000.000 (ventimilioni) SFP del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauno, di cui è prevista la conversione obbligatoria in azioni ordinarie della Società secondo il rapporto di conversione, per ogni SFP, di un numero di nuove azioni stabilite in base al prezzo puntuale unitario che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in prossimità del termine per la conversione obbligatoria.*

*L'aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione degli SFP al cui servizio è posto e comunque sino al 31 gennaio 2034; il capitale sociale si avrà per aumentato dell'ammontare corrispondente alle avvenute operazioni di conversione; il tutto alle condizioni stabilite dal relativo Regolamento allegato al presente statuto.";*  
*invariato il resto dell'articolo;*

5)

*di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati in via disgiunta, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresi tutti i poteri per (i) stabilire i termini e la tempistica per l'esercizio dei diritti di op-*

zione da parte degli azionisti, (ii) attribuire l'eventuale inoptato a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione, (iii) per gli strumenti finanziari partecipativi non assegnati in esercizio del diritto di opzione e dell'eventuale diritto di prelazione procedere successivamente al loro collocamento a cura degli amministratori anche a nuovi terzi investitori con trattativa privata anche in più momenti, entro la data di anni cinque dalla delibera assembleare di approvazione, con modalità comunque di esenzione dall'obbligo del prospetto secondo normativa e legge applicabile; (iv) iscrivere le deliberazioni nel Registro delle Imprese affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge assumendo le eventuali modifiche che si rendessero necessarie a tali fini ed, in particolare, procedere ad porre in essere ed osservare tutte le prescrizioni eventualmente previste dal mercato Freiverkehr Börse Düsseldorf, previo accordo con BÖAG Börsen AG.; (v) dare esecuzione all'emissione delle nuove azioni a servizio della conversione degli SFP, qualora si verificano le condizioni di conversione obbligatoria, con tutti gli adempimenti relativi, ivi compresi i depositi nel Registro delle Imprese ai sensi degli artt. 2436, comma 6, e 2444 del codice civile, nonché le annotazioni nei libri sociali e le comunicazioni alla società di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati; (vi) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato così come l'esecuzione di ogni modifica e/o integrazione (di carattere non sostanziale) che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente, anche in sede di iscrizione, nonché, in generale, la definizione di ogni ulteriore aspetto ritenuto necessario o opportuno per la completa esecuzione di quanto qui deliberato, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno; (vii) svolgere le formalità presso le Autorità delegando i medesimi a compiere ogni attività inerente e conseguente alla suindicata operazione sul capitale (compresa l'eventuale a richiesta dell'attribuzione dei codici ISIN) .

6)

di conferire ogni e più ampio potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, anche con facoltà di subelega, per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale con allegati e per fare luogo al deposito del testo di statuto aggiornato in dipendenza delle delibere che precedono e, in relazione all'esecuzione dell'emissione delle nuove azioni ordinarie destinate esclusivamente ed irrevocabilmente alla conversione obbligatoria degli SFP, sopra deliberata, al deposito dello statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile (con la variazione del numero delle azioni, nonché la soppressione della clausola transitoria una volta integralmente eseguita l'emissione di azioni o decorso il termine finale di sottoscrizione), a seguito del deposito, ove previsto, dell'attestazione di cui all'art. 2444 codice civile, con facoltà di introdurre nelle deliberazioni stesse e nel relativo verbale e allegati tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità

*competenti in sede di autorizzazione o iscrizione nel Registro delle Imprese".*

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la trattazione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente, fatto presente che la amministratore dott.ssa Buzzi Benedetta ha lasciato il collegamento alle ore 10.59 dieci e cinquantanove minuti;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 11.03 undici e tre minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 4.882.464 (quattromilionioottocentoottantaduemilaquattrocentosessantaquattro) azioni con diritti di voto pari al 100% (cento per cento) del totale delle azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) e quindi la maggioranza di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea richiesta per le delibere di assemblea straordinaria in prima convocazione dall'art. 2368, primo comma, codice civile, non derogato dallo statuto sociale,  
contrari: nessuno,  
astenuti: nessuno,  
non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 11.04 (undici e quattro minuti) con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436 codice civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che verrà allegato al presente verbale unitamente al suo Allegato "Regolamento degli strumenti finanziari partecipativi denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi Convertendo Project COLOR" e ricorda che tutte le modifiche statutarie di cui alle deliberazioni sopra assunte sono subordinate alla relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima.

\*\*\*\*

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 11.05 undici e cinque minuti.

\*\*\*\*

Il Presidente consegna a me Notaio perchè venga allegato al presente verbale:

- l'elenco analitico dei partecipanti per delega all'assemblea con il prospetto delle votazioni che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "A";
- copia della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte straordinaria, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico plico sotto la lettera "B";
- il nuovo statuto sociale aggiornato, destinato ad avere efficacia, tenuto conto di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria di cui al presente verbale, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "C" unitamente al suo Allegato "Regolamento degli strumenti finanziari partecipativi denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi Convertendo Project COLOR".

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 15.30 quindici e trenta minuti, omessa la lettura di quanto allegato per volontà della parte stessa.

Consta

il presente atto di dieci fogli scritti sopra trentasei pagine e fin qui della pagina trentasette in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio.

F.to Paolo Pescetto

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)

Allegato A del n. 21492/8385 di rep.

REDFISH LISTING PARTNERS S.p.A.

Sede in Milano, via Francesco Sforza n. 14

Deleghe ricevute dal Rappresentante Designato per Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 22 dicembre 2025 (prima convocazione)

N.	Socio delegante	Numero di Azioni	Intermediario	Modello delega utilizzato
1.	Bontempi Investimenti S.r.l.	339.814 ordinarie	Cassa Centrale Banca	Art. 135-novies
2.	Kayak S.r.l.	55.000 ordinarie	Intermonte	Art. 135-novies
3.	Tibag S.r.l.	944.445 ordinarie	BNP Paribas	Art. 135-novies
4.	Red-Fish Kapital S.p.A.	922.223 ordinarie	BNP Paribas	Art. 135-novies
5.	Colonna Paolo	200.000 ordinarie	Intesa Sanpaolo	Art. 135-novies
6.	Pescetto Paolo	10.000 ordinarie	BNP Paribas	Art. 135-novies
7.	Negri Bruno	1.024.526 ordinarie	Intesa Sanpaolo	Art. 135-novies
8.	Negri Cristian	110.000 ordinarie	Intesa Sanpaolo	Art. 135-novies
9.	Negri Michele	49.000 ordinarie	Intesa Sanpaolo	Art. 135-novies
10.	Negri Edoardo	56.000 ordinarie	Intesa Sanpaolo	Art. 135-novies
11.	Red - Fish S.r.l.s.	9.000 X Fondatori	azioni non accentrate	Art. 135-novies
12.	Schinelli Nicola	1.162.456 ordinarie	Intesa Sanpaolo	Art. 135-novies

Totale azioni presenti in delega al rappresentante designato n. 4.882.464 di cui n. 4.873.464 Azioni Ordinarie e n. 9.000 Azioni di categoria X, pari al 51,53% circa del capitale sociale, dato atto che n. 157.272 azioni sono di proprietà della società e quindi con diritto di voto sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter secondo comma codice Civile. Ai sensi dell'art. 2368, terzo comma, Codice Civile, richiamato dall'art. 2357-ter Codice Civile, le azioni proprie suddette sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.


**REDESH LISTING PARTNERS S.p.A.**  
Sede in Milano, via Francesco Sforza n. 14  
Prospetto Voti dei soci Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 22 dicembre 2025 (prima convocazione)

Parte Ordinaria


1. Conferma della nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 21.15 dello statuto sociale, di cui alla delibera del Consiglio del 3 Dicembre 2025, dei consiglieri Massimiliano Bontempì e Elena Bolognesi. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

2. Approvazione del programma di emissione di strumenti finanziari partecipativi, di nuova istituzione, da offrire in sottoscrizione in opzione a pagamento agli attuali azionisti e successivamente anche a terzi nuovi investitori con trattativa privata, per un importo complessivo massimo di Euro 20.000.000,00, con previsione di conversione obbligatoria in azioni della società ad una data certa, adozione del relativo regolamento statutario e inerenti modifiche statutarie. Conseguentemente, proposta di deliberazione di un aumento di capitale sociale esclusivamente a servizio e finalizzato all'emissione di nuove azioni ordinarie di compendio da assegnare ai titolari dei predetti strumenti finanziari partecipativi convertendi secondo i termini e le condizioni previste dal relativo regolamento. Modifiche statutarie e deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Legenda:**

- F: Favorevole  
A: Astenuto  
C: Contario  
NV: Non Votante (i.e. mancano istruzioni al rappresentante designato)



N.	Socio delegante	Numero di Azioni	CATEGORIA	Punto all'ODG
				1-2
1.	Bontempi Investimenti S.r.l.	339.814	ordinarie	1 F 2 F
2.	Kayak S.r.l.	55.000	ordinarie	1 F 2 F
3.	TBAGS.R.L.	944.445	ordinarie	1 F 2 F
4.	REDISH KAPITAL Spa	972.223	ordinarie	1 F 2 F
5.	Colonna Paolo	200.000	ordinarie	1 F 2 F
6.	Pescetto Paolo	10.000	ordinarie	1 F 2 F
7.	Negri Bruno	1.024.526	ordinarie	1 F 2 F
8.	Negri Cristian	110.000	ordinarie	1 F 2 F
9.	Negri Michele	49.000	ordinarie	1 F 2 F
10.	Negri Edoardo	56.000	ordinarie	1 F 2 F
11.	Red - Fish S.r.l.s.	9.000	X Fondatori	1 F 2 F
12.	Schnelli Nicola	1.162.456	ordinarie	1 F 2 F

Favorevoli: 4.882.464 azioni rappresentanti il 100% del totale delle azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea su cui si  
computa il quorum deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie);  
Contrari: 0  
Astenuti: 0  
Non votanti: 0

*Paolo*

*Amadeo*





*Allegato B del n. 21472/8385 di cap.*

**RedFish Listing Partners S.p.A.**

Sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 14 – cap 20122

Capitale sociale versato pari ad Euro 9.475.184

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 12043570964

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE PROPOSTE DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE  
STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 22 DICEMBRE 2025 IN  
PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 23 DICEMBRE 2025 IN SECONDA  
CONVOCAZIONE**

Consiglio di Amministrazione del 3 Dicembre 2025

*Amministratore*

*RedFish*

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://redfishlistingpartners.it/> sezione "*Governance/Assemblea/Anno2025*"), una Relazione sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione di RedFish Listing Partners S.p.A. e per esso il Presidente del consiglio di amministrazione ("RedFish" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione nel corso dell'Assemblea in sede straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 22 dicembre 2025 alle ore 10,30 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 23 dicembre 2025 alle ore 10,30 in seconda convocazione, stesso luogo studio notarile Prinetti Venditti di Milano, mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare, a seguito della delibera assunta da codesto Consiglio di Amministrazione in data 3 dicembre 2025, siete chiamati a discutere e deliberare con riferimento al seguente punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

1. Approvazione del programma di emissione di strumenti finanziari partecipativi, di nuova istituzione, da offrire in sottoscrizione in opzione a pagamento agli attuali azionisti e successivamente anche a terzi nuovi investitori con trattativa privata, per un importo complessivo massimo di Euro 20.000.000,00, con previsione di conversione obbligatoria in azioni della società ad una data certa, adozione del relativo regolamento statutario e inerenti modifiche statutarie. Conseguentemente, proposta di deliberazione di un aumento di capitale sociale esclusivamente a servizio e finalizzato all'emissione di nuove azioni ordinarie di compendio da assegnare ai titolari dei predetti strumenti finanziari partecipativi convertendi secondo i termini e le condizioni previste dal relativo regolamento. Modifiche statutarie e deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente Relazione illustrativa è volta a illustrare le motivazioni e le ragioni sottese alla proposta del Consiglio di Amministrazione, le proposte dei testi per le deliberazioni assembleari, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari assunte.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione della Società vi ha convocato in Assemblea straordinaria per deliberare, inter alia, in merito a:

(i) l'emissione di massimi n. 20.000.000 "Strumenti Finanziari Partecipativi Convertendo Project COLOR" di nuova istituzione per un controvalore complessivo massimo di Euro 20.000.000 (gli "SFP") da offrire in sottoscrizione in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, co. 1 c.c. e successivamente anche a terzi nuovi Investitori con trattativa privata ed, in particolare, ai sottoscrittori a fronte dell'Apporto, relativo all'investimento di RedFish Listing Partners S.p.a. in azioni del gruppo F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.;

e

(ii) l'aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per un importo di massimi complessivi euro 20.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di nuove azioni ordinarie di compendio, prive di indicazione del valore nominale, destinate esclusivamente ed irrevocabilmente alla conversione degli SFP (come infra definiti).

I diritti e le caratteristiche degli Strumenti Finanziari Partecipativi sono disciplinati nel Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi Convertendo Project COLOR, allegato alla presente Relazione, che costituirà parte integrante dello statuto sociale (il "Regolamento degli SFP") e che è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società.

#### Motivazioni e ragioni imprenditoriali

Si evidenzia che la proposta di emissione di uno Strumento Finanziario Partecipativo (SFP) avente come sottostante l'investimento nel titolo FILA S.p.A., per un importo complessivo pari a Euro 20 milioni, consente la costituzione di un patrimonio in linea di massima segregato, caratteristica ritenuta particolarmente idonea a tutelare gli interessi degli investitori coinvolti nell'operazione, in quanto permette di perimetrare, per quanto possibile, l'investimento rispetto alle altre attività della società, sotto il profilo economico e finanziario.

Si evidenzia, inoltre, che l'utilizzo dello SFP evita di alterare la composizione e i pesi del portafoglio gestito da RedFish Listing Partners, nel quale gli investimenti in singoli titoli generalmente oscillano tra Euro 300.000 ed Euro 2 milioni. Un investimento diretto di dimensioni pari a Euro 20 milioni determinerebbe infatti una sproporzione rilevante rispetto alla politica di allocazione attualmente vigente.

Con riguardo alla scelta del titolo FILA quale sottostante, viene rappresentato come il management ritenga che la valorizzazione di mercato dell'emittente FILA non rifletta adeguatamente la sua effettiva solidità patrimoniale. Ciò anche alla luce del fatto che la controllata indiana DOMS, considerata autonomamente, esprime un valore che si avvicina sensibilmente alla capitalizzazione complessiva di FILA, evidenziando un potenziale significativo non correttamente recepito dai prezzi di mercato attuali.

#### Principali caratteristiche

Gli SFP saranno strumenti finanziari partecipativi, emessi in accordo all'art. 2346 ultimo comma del codice civile, disciplinati da un apposito Regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea straordinaria della Società, e avranno le seguenti principali caratteristiche:

- non costituiscono titoli di credito;
- a fronte dell'apporto ricevuto dalla Società per la sottoscrizione degli SFP, sarà iscritta una posta di patrimonio netto di riserva, disponibile per la copertura delle perdite soltanto dopo l'integrale utilizzo di tutte le altre riserve destinabili a tal fine;
- la titolarità degli stessi non attribuisce altri diritti oltre a quelli espressamente disciplinati dal relativo regolamento e, in particolare, non attribuisce alcun diritto di restituzione dell'apporto effettuato per la sottoscrizione;

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- gli SFP saranno obbligatoriamente convertiti in azioni ordinarie di nuova emissione della Società, con le modalità e nei termini di cui al Regolamento degli SFP.
- gli SFP saranno rappresentati da certificati nominati emessi dalla Società e sottoscritti da un amministratore della stessa (i "Certificati"). I Certificati potranno essere emessi in forma materiale ai richiedenti qualora non siano accentrati presso Euronext Securities Milan (ex Monte Titoli) in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato.

#### Diritti patrimoniali

Per quanto concerne la remunerazione, il rimborso e la partecipazione alle perdite degli SFP si rinvia alle lett. D ed F del Regolamento degli SFP qui accluso.

#### Diritti amministrativi

Gli SFP non attribuiscono ai titolari diritti amministrativi, eccezion fatta per il diritto di voto all'interno della rispettiva Assemblea Speciale ai sensi del codice civile e del Regolamento degli SFP.

Gli SFP FILA conferiscono altresì a ciascun Titolare diritti di informazione identici a quelli spettanti, ai sensi di legge o di Statuto, ai soci della Società.

#### Diritto di riscatto

Gli SFP saranno altresì riscattabili in ogni momento da parte della Società. In tal caso, alla Società competerà un'opzione di acquisto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1331 c.c. ed ai termini ed alle condizioni indicati alla lett. G del Regolamento degli SFP.

#### Durata

Gli SFP FILA scadranno e saranno interamente cancellati alla prima tra:

- (a) la data di avvenuto riscatto anticipato deciso dal Consiglio di Amministrazione della Società; o,
- (b) la Conversione di cui alla lett. L del Regolamento degli SFP; o
- (c) la data di avvenuta integrale distribuzione del residuo attivo di liquidazione della Società.

#### Regime di circolazione

Gli SFP non possono essere oggetto di Trasferimento *inter vivos*. Sono consentiti Trasferimenti degli SFP FILA solo con autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Società. Pertanto gli SFP non saranno negoziabili su alcun mercato o sistema multilaterale di negoziazione, italiano o estero.

#### Conversione obbligatoria

Alla data che cade al terzo anno dalla sottoscrizione degli SFP Project COLOR o delle singole Serie di SFP Project COLOR sorgerà l'obbligo di convertire gli SFP Project COLOR CONVERTENDO in azioni ordinarie della società RedFish Listing Partners S.p.a.

La conversione avverrà mediante imputazione al capitale sociale della Riserva SFP Project COLOR, sempre se e in quanto la Riserva SFP Project COLOR sia ancora sussistente, per una somma pari all'importo SFP Project COLOR relativo a ciascun Titolare alla data della conversione sulla base di un rapporto di conversione e alle condizioni che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione della Società - sulla base delle condizioni economiche della stessa - a cui viene data delega, nei limiti dell'importo dell'aumento di capitale deliberato o che sarà deliberato dall'assemblea straordinaria e servizio dell'esercizio della conversione degli SFP Project COLOR.

#### Offerta in opzione degli SFP

Gli SFP, tenuto conto della loro convertibilità obbligatoria in azioni di nuova emissione della Società, saranno offerti in sottoscrizione in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del codice civile, in analogia a quanto disposto dalla norma medesima per le obbligazioni convertibili in azioni.

Gli SFP saranno offerti, mediante apposito avviso ai sensi di legge, dal Consiglio di Amministrazione al quale verrà attribuito il potere di determinare il rapporto tra gli SFP di nuova emissione e il diritto di opzione (non negoziabile e quindi con deroga al collocamento dei diritti di opzione non esercitati allo scadere del termine concesso per il diritto di opzione) spettante a ciascun portatore di azioni (in proporzione alle azioni possedute), e quindi il rapporto al quale esercitare il diritto di opzione. In particolare, a ciascun azionista saranno assegnati per il tramite degli intermediari autorizzati diritti di opzione – non negoziabili – in proporzione delle azioni possedute, diritti di opzione che danno diritto di sottoscrivere gli SFP nel suddetto rapporto, salvo arrotondamenti necessari alla quadratura della operazione. Al solo fine di consentire a ciascun azionista la sottoscrizione di almeno 1 SFP o di un numero di SFP intero, la Società ha ottenuto da uno o più soci l'impegno a mettere a disposizione almeno un numero di opzioni pari a quanto necessario, per ciascun socio che ne faccia richiesta, per sottoscrivere 1 SFP o un numero di SFP pari all'arrotondamento per eccesso del rapporto di opzione.

L'offerta in opzione degli SFP sarà depositata, ai sensi di legge, presso il competente Registro delle Imprese e presso la sede sociale, oltre che sul sito internet della Società. Sarà concesso un periodo non inferiore a 14 giorni per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ. (il "Periodo di Offerta").

Nel corso del Periodo di Offerta gli investitori potranno sottoscrivere gli SFP tramite intermediario aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. presso cui i diritti di opzione sono depositati.

Successivamente all'eventuale mancato, totale o parziale, esercizio del diritto di opzione da parte degli azionisti stessi, esperite le procedure di legge, gli SFP possono essere offerti in sottoscrizione anche a terzi nuovi investitori con trattativa privata.

Il pagamento integrale del prezzo di sottoscrizione dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione degli SFP, presso l'intermediario autorizzato tramite il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione. Nessun onere o spesa accessoria sono previsti a carico del sottoscrittore.

Gli SFP potranno essere sottoscritti fino ad esaurimento degli stessi nel Periodo di Offerta.

Gli SFP che dovessero eventualmente rimanere inopinati successivamente all'esercizio del diritto di opzione potranno successivamente essere collocati dagli amministratori anche a nuovi terzi investitori con trattativa privata anche in più momenti, entro la data di anni cinque dalla delibera assembleare di approvazione, con modalità comunque di esenzione dall'obbligo del prospetto secondo normativa e legge applicabile.

Al Consiglio di Amministrazione verranno attribuiti pieni poteri per dare esecuzione alle deliberazioni inerenti l'emissione degli SFP e l'aumento di capitale a servizio, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari, ivi incluso ogni potere per (i) stabilire i termini e la tempistica per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti, del contestuale eventuale diritto di prelazione sull'inopinato, e, (ii) attribuire l'eventuale inopinato anche a terzi nuovi investitori.

#### Emissione di azioni a servizio della conversione

A servizio della conversione obbligatoria degli SFP, viene contestualmente sottoposta all'assemblea straordinaria la deliberazione di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento in denaro, in via scindibile e progressiva, per un importo complessivo di massimi Euro 20.000.000, da eseguirsi mediante emissione di massime numero 20.000.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, dematerializzate, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione (di cui sarà richiesta l'ammissione a negoziazione sul mercato non regolamentato *Fraiverkehr Börse Düsseldorf*, sistema multilaterale organizzato e gestito da BÖAG Börsen AG.), da riservare esclusivamente ed irrevocabilmente ai sottoscrittori possessori di SFP in sede di conversione, secondo il rapporto di conversione, per ogni SFP, di un numero di nuove azioni stabilite in base al prezzo puntuale unitario che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in prossimità del termine per la conversione obbligatoria ai sensi del Regolamento degli SFP, tenuto conto del patrimonio netto contabile della Società, del valore di mercato delle azioni e dei diversi altri parametri di natura finanziaria per operazioni similari, *pro tempore* vigenti, in ogni caso in conformità a legge e consolidata prassi per operazioni similari.

*Imbiller*  
*Robert*



Tenuto conto che gli SFP saranno offerti in opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 1 del codice civile, tale emissione di nuove azioni a servizio della conversione degli SFP non è assoggettata alla disciplina della esclusione del diritto di opzione di cui all'art. 2441, comma 6 del codice civile.

#### Assenza di obbligo di prospetto

L'offerta di SFP Convertendo Project COLOR rientra in uno dei casi di esenzione della disciplina in tema di offerta al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto), nonché dell'articolo 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (cd. T.U.F.) e dell'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), essendo l'offerta rivolta in ogni caso a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati, con conseguente esenzione dell'obbligo di predisposizione del prospetto ed, in ogni caso, con esclusione dell'offerta a soggetti residenti negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone e in ogni altro Paese estero nel quale l'offerta non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità.

Si precisa quindi che l'offerta dei SFP e dei relativi diritti di opzione per la loro sottoscrizione di cui sopra devi ritenersi subordinata al rispetto di tale limite numerico di 150 persone, per cui, a tali fini, i diritti di opzione non si considerano negoziabili (salvo per le minime operazioni di arrotondamento necessarie per la quadratura) e l'offerta si considera subordinata al rispetto rigoroso del limite numerico sopracitato, che al momento si considera e attende osservato considerando il numero di azionisti attuali, il numero di nuovi investitori cui potranno essere eventualmente offerti gli SFP inoptati ed il numero medio di negoziazioni settimanali del titolo sul mercato.

#### Modificazioni statutarie

Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto:

- la modifica, dell'art. 6 dello statuto sociale vigente aggiungendo, dopo l'ultimo comma, un nuovo comma del seguente tenore:

*"6.6 L'Assemblea Straordinaria del [●] dicembre 2025 ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20.000.000 (ventimilioni) mediante emissione di massime numero 20.000.000 (ventimilioni) nuove azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie oggetto di Quotazione presso il mercato non regolamentato Freiverkehr Börse Düsseldorf, al prezzo unitario determinato in modo puntuale dal Consiglio di Amministrazione della società tenuto conto del patrimonio netto contabile della Società, del valore di mercato delle azioni e dei diversi altri parametri di natura finanziaria per operazioni similari, pro tempore vigenti, in ogni caso in conformità a legge e consolidata prassi per operazioni similari, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione in azioni degli SFP Convertendo FILA di cui è stata deliberata l'emissione nella stessa seduta assembleare, offerti in opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 1 del codice civile, per un importo nominale massimo di Euro 20.000.000 (ventimilioni) mediante emissione di massimi numero 20.000.000 (ventimilioni) SFP del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauno, di cui è prevista la conversione obbligatoria in azioni ordinarie della Società secondo il rapporto di conversione, per ogni SFP, di un numero di nuove azioni stabilite in base al prezzo puntuale unitario che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in prossimità del termine per la conversione obbligatoria.*

*L'aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione degli SFP al cui servizio è posto e comunque sino al [31 gennaio 2034]; il capitale sociale si avrà per aumentato dell'ammontare corrispondente alle avvenute operazioni di conversione; il tutto alle condizioni stabilite dal relativo Regolamento allegato al presente statuto.";*

invariato il resto dell'articolo.

- la modifica dell'art. 10 dello statuto sociale vigente aggiungendo, dopo il terzo comma un nuovo comma del seguente tenore:

*"10.4 L'Assemblea Straordinaria del [●] dicembre 2025 ha deliberato di approvare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi convertendi, ai sensi e nei limiti della lettera L del Regolamento, in*

*azioni ordinarie della Società emittente nel rapporto di conversione ed alle condizioni che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione della Società, in coerenza con l'aumento di capitale deliberato a servizio da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti, strumenti da offrire in sottoscrizione da offrire in opzione ai soci della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile mediante apposito avviso ai sensi di legge e successivamente anche a terzi nuovi investitori con trattativa privata. In particolare, detti strumenti finanziari partecipativi sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal relativo Regolamento allegato al presente statuto sub Allegato 1 il quale forma parte sostanziale ed integrante del presente statuto.”;*  
invariato il resto dell'articolo.

Si rende, altresì, noto che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

Testi delle proposte di deliberazione da assumere.

Signori Azionisti,  
alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento iscritto al punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"Signori Azionisti,

L'Assemblea degli Azionisti di RedFish Listing Partners S.p.A., in parte straordinaria:

- *udita la presentazione delle delibere;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno in parte straordinaria (la "Relazione");*
- *preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- *condivise le motivazioni delle proposte contenute nella Relazione e le modifiche statutarie proposte;*
- *preso atto dell'attestazione che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato;*
- *riconosciuta l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione;*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari e dato atto dell'esenzione dalla predisposizione del prospetto di offerta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto), essendo l'offerta rivolta in ogni caso a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati, con conseguente esenzione dell'obbligo di predisposizione del prospetto ed, in ogni caso, con esclusione dell'offerta a soggetti residenti negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone e in ogni altro Paese estero nel quale l'offerta non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità;*

delibera



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1)

di emettere massimi n. 20.000.000 (ventimilioni) strumenti finanziari partecipativi di nuova istituzione denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi Convertendo Project COLOR" (gli "SFP") a fronte di un apporto in denaro di euro 1 (uno) per ogni SFP e pertanto per un controvalore complessivo massimo pari ad Euro 20.000.000 (ventimilioni), da offrire in opzione ai soci della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile mediante apposito avviso ai sensi di legge, attribuendo al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare il rapporto tra gli SFP di nuova emissione e il diritto di opzione (non negoziabile) spettante a ciascun portatore di azioni (in proporzione alle azioni possedute), e quindi il rapporto al quale esercitare il diritto di opzione, fissando alla prima data utile successiva al verificarsi di tutti gli eventuali presupposti e adempimenti necessari l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nonché al primo giorno utile successivo alla conclusione del periodo di opzione, l'avvio dell'offerta dell'eventuale inoptato anche a terzi nuovi investitori, secondo legge e prassi, nel rispetto, comunque, del termine finale di sottoscrizione fissato ad anni cinque dalla delibera di emissione, fatta precisazione che, al fine di consentire a ciascun azionista la sottoscrizione di almeno 1 SFP o di un numero di SFP intero, la Società ha ottenuto da uno o più soci l'impegno a mettere a disposizione almeno un numero di opzioni pari a quanto necessario, per ciascun socio che ne faccia richiesta, per sottoscrivere 1 SFP o un numero di SFP pari all'arrotondamento per eccesso del rapporto di opzione;

2)

di approvare il Regolamento degli SFP in ogni sua parte e nel suo complesso, il cui testo, allegato alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, viene altresì allegato allo statuto sociale per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché di modificare, in conseguenza di quanto sopra, l'art. 10 dello statuto sociale vigente aggiungendo, dopo il terzo comma un nuovo comma del seguente tenore:

"10.4 L'Assemblea Straordinaria del [●] dicembre 2025 ha deliberato di approvare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi convertendi, ai sensi e nei limiti della lettera L del Regolamento, in azioni ordinarie della Società emittente nel rapporto di conversione ed alle condizioni che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione della Società, in coerenza con l'aumento di capitale deliberato a servizio da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti, strumenti da offrire in sottoscrizione da offrire in opzione ai soci della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile mediante apposito avviso ai sensi di legge e successivamente anche a terzi nuovi investitori con trattativa privata. In particolare, detti strumenti finanziari partecipativi sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal relativo Regolamento allegato al presente statuto sub Allegato 1 il quale forma parte sostanziale ed integrante del presente statuto.";

invariato il resto dell'articolo;

3)

di aumentare, per effetto ed a servizio dell'emissione dei suddetti SFP Convertendo, in via scindibile, il capitale sociale di massimi Euro 20.000.000 (ventimilioni) mediante emissione di massime numero 20.000.000 (ventimilioni) nuove azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie oggetto di quotazione su Freiverkehr Börse Düsseldorf, da riservare esclusivamente ed irrevocabilmente ai titolari di SFP in sede di conversione secondo il rapporto di conversione, per ogni SFP, di un numero di nuove azioni stabilite in base al prezzo puntuale unitario che sarà determinato in modo puntuale dal Consiglio di Amministrazione in prossimità del termine per la conversione, tenendo conto del patrimonio netto contabile della Società, del valore di mercato delle azioni e dei diversi altri parametri di natura finanziaria per operazioni similari, pro tempore vigenti, in ogni caso in conformità a legge e consolidata prassi per operazioni similari;



il capitale sociale si intenderà quindi aumentato per un importo proporzionalmente corrispondente al numero delle azioni effettivamente emesse a seguito della conversione obbligatoria, entro il termine massimo previsto nel suddetto Regolamento, e comunque entro il 31 gennaio 2034, data quest'ultima indicata anche ai sensi dell'art. 2349, secondo comma, codice civile;

4)

di modificare, in conseguenza di quanto sopra, l'art. 6 dello statuto sociale vigente aggiungendo, dopo il primo comma, un nuovo comma del seguente tenore:

"6.5 L'Assemblea Straordinaria del [●] dicembre 2025 ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20.000.000 (ventimilioni) mediante emissione di massime numero 20.000.000 (ventimilioni) nuove azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie oggetto di Quotazione presso il mercato non regolamentato Freiverkehr Börse Düsseldorf, al prezzo unitario determinato in modo puntuale dal Consiglio di Amministrazione della società tenendo conto del patrimonio netto contabile della Società, del valore di mercato delle azioni e dei diversi altri parametri di natura finanziaria per operazioni similari, pro tempore vigenti, in ogni caso in conformità a legge e consolidata prassi per operazioni similari, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione in azioni degli SFP Convertendo FILA di cui è stata deliberata l'emissione nella stessa seduta assembleare, offerti in opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 1 del codice civile, per un importo nominale massimo di Euro 20.000.000 (ventimilioni) mediante emissione di massimi numero 20.000.000 (ventimilioni) SFP del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauno, di cui è prevista la conversione obbligatoria in azioni ordinarie della Società secondo il rapporto di conversione, per ogni SFP, di un numero di nuove azioni stabilite alla pari.

L'aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione degli SFP al cui servizio è posto e comunque sino al [31 gennaio 2034]; il capitale sociale si avrà per aumentato dell'ammontare corrispondente alle avvenute operazioni di conversione; il tutto alle condizioni stabilite dal relativo Regolamento allegato al presente statuto.";

invariato il resto dell'articolo;

5)

di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati in via disgiunta, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresi tutti i poteri per (i) stabilire i termini e la tempistica per l'esercizio del diritto di opzione da parte degli azionisti, (ii) attribuire l'eventuale inoptato a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione, (iii) per gli strumenti finanziari partecipativi non assegnati in esercizio del diritto di opzione e dell'eventuale diritto di prelazione procedere successivamente al loro collocamento a cura degli amministratori anche a nuovi terzi investitori con trattativa privata anche in più momenti, entro la data di anni cinque dalla delibera assembleare di approvazione, con modalità comunque di esenzione dall'obbligo del prospetto secondo normativa e legge applicabile; (iv) iscrivere le deliberazioni nel Registro delle Imprese affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge assumendo le eventuali modifiche che si rendessero necessarie a tali fini ed, in particolare, procedere ad porre in essere ed osservare tutte le prescrizioni eventualmente previste dal mercato Freiverkehr Börse Düsseldorf, previo accordo con BÖAG Börsen AG.; (v) dare esecuzione all'emissione delle nuove azioni a servizio della conversione degli SFP, qualora si verificino le condizioni di conversione obbligatoria, con tutti gli adempimenti relativi, ivi compresi i depositi nel Registro delle Imprese ai sensi degli artt. 2436, comma 6, e 2444 del codice civile, nonché le annotazioni nei libri sociali e le comunicazioni alla società di gestione accentrata degli strumenti



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

finanziari dematerializzati; (vi) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato così come l'esecuzione di ogni modifica e/o integrazione (di carattere non sostanziale) che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente, anche in sede di iscrizione, nonché, in generale, la definizione di ogni ulteriore aspetto ritenuto necessario o opportuno per la completa esecuzione di quanto qui deliberato, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno; (vii) svolgere le formalità presso le Autorità delegando i medesimi a compiere ogni attività inerente e conseguente alla suindicata operazione sul capitale (compresa l'eventuale richiesta dell'attribuzione dei codici ISIN).

6)

di conferire ogni e più ampio potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, anche con facoltà di subelega, per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale con allegati e per fare luogo al deposito del testo di statuto aggiornato in dipendenza delle delibere che precedono e, in relazione all'esecuzione dell'emissione delle nuove azioni ordinarie destinate esclusivamente ed irrevocabilmente alla conversione obbligatoria degli SFP, sopra deliberata, al deposito dello statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile (con la variazione del numero delle azioni, nonché la soppressione della clausola transitoria una volta integralmente eseguita l'emissione di azioni o decorso il termine finale di sottoscrizione), a seguito del deposito, ove previsto, dell'attestazione di cui all'art. 2444 codice civile, con facoltà di introdurre nelle deliberazioni stesse e nel relativo verbale e allegati tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione o iscrizione nel Registro delle Imprese."

\*\*\*\*\*

La presente relazione illustrativa sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, Via F. Sforza 14, e sarà altresì resa disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://redfishlistingpartners.it/investor-relations/> (sezione "Governance/Assemblee/Anno 2025").

\*\*\*\*\*

Milano, lì 5 Dicembre 2025.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Paolo Pescetto



Allegato C del n. 21472/8385 di rep.

## STATUTO

-

### TITOLO I

#### Denominazione - Oggetto - Sede - Durata - Domiciliazione

##### Art. 1

##### Denominazione

È costituita una società per azioni denominata

**"Redfish Listing Partners S.p.A."**

in forma abbreviata anche

**"RFLP S.p.A."**

senza vincoli di rappresentazione grafica.

##### Art. 2

##### Oggetto

**2.1** La Società ha per oggetto l'attività economica di impresa di:

- a) prestazione di servizi di consulenza imprenditoriale, gestionale e direzionale, nonché di pianificazione aziendale e di sviluppo e ristrutturazione aziendale;
- b) svolgimento di analisi finanziarie riguardanti emittenti o strumenti finanziari, in particolare in relazione alla analisi ed alla selezione di società che abbiano un valore intrinseco da sviluppare attraverso un percorso di quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o altre sedi di negoziazione (IPO);
- c) ai fini della prestazione dei servizi di cui alle lettere "a") e "b)", lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante sviluppo in proprio o acquisizione di software e servizi tecnologici avanzati, incluse tecnologie e algoritmi di intelligenza artificiale che forniscano indicazioni prognostiche (Output) in merito al potenziale di creazione di valore da parte di società di capitali anche a seguito di eventuale ammissione a quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o altre sedi di negoziazione (IPO);
- d) la concessione in licenza d'uso di soluzioni software avanzate proprietarie e la concessione in sub-licenza di soluzioni software di terzi;
- e) l'assunzione di partecipazioni in altre società e imprese, sia di maggioranza, sia di minoranza, e l'esercizio dei relativi diritti per il periodo in cui si abbia titolarità sulle partecipazioni stesse, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali finalizzate ad aumentare il valore delle partecipazioni e della società stessa nel lungo termine, e/o di testare le funzionalità delle soluzioni software di cui alla lettera c);
- f) l'investimento del proprio patrimonio in strumenti finanziari, prodotti di investimento in genere, inclusi strumenti emessi da veicoli di cartolarizzazione, per finalità di impiego della liquidità e di valorizzazione del patrimonio sociale, con esclusione dello svolgimento di qualsivoglia attività finanziaria riservata ai sensi di legge;

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

il tutto con espressa esclusione di attività riservate per legge, come, a titolo esemplificativo, la prestazione di servizi e attività di investimento e/o servizi di consulenza in materia di investimenti.

**2.2** Per il conseguimento degli scopi sociali la Società potrà porre in essere, in via strumentale ed accessoria, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari, industriali e commerciali necessarie ed opportune, purché (i) non in via abituale e/o nei confronti del pubblico, (ii) non determinino, ai sensi di legge, obblighi di iscrizione ad albi ed elenchi, o costituiscano comunque attività riservate per legge.

### **Art. 3**

#### **Sede**

**3.1** La Società ha sede in Comune di Milano.

**3.2** La sede sociale potrà essere trasferita fuori dal suddetto Comune con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo.

**3.3** Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio di Amministrazione.

**3.4** Potranno essere istituite o soppresse, all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, con delibera dell'Assemblea dei Soci.

### **Art. 4**

#### **Durata**

**4.1** La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

### **Art. 5**

#### **Domiciliazione**

**5.1** Per i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro Soci. Nel Libro Soci potrà essere indicato, ove comunicato, anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata di ciascun Socio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro Soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

**5.2** Per i rapporti con la Società, il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominato, è quello risultante all'atto della loro nomina o quello successivamente comunicato a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

## **TITOLO II**

### **Capitale - Azioni - Obbligazioni - Recesso - Patti parasociali**

### **Art. 6**

#### **Misura del Capitale**

**6.1** Il capitale sociale è pari a Euro 9.475.184 (novemilioniquattrocentosettantacinquecentottantaquattro) suddiviso in:

- n. 9.465.184 (novemilioniquattrocentosessantacinquecentottantaquattro) azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie"),
- n. 9.000 (novemila) Azioni di categoria X Fondatori ("Azioni X Fondatori") e



- n. 1.000 (mille) Azioni di categoria X non Fondatori ("Azioni X non Fondatori" e, congiuntamente alle "Azioni X Fondatori", le "Azioni X"),

tutte senza indicazione espressa del valore nominale.

Ove non diversamente specificato nel presente Statuto, per "Azioni", si intendono indistintamente le Azioni Ordinarie e le Azioni X.

**6.2** In base a delibera dell'assemblea straordinaria in data 13 marzo 2025 sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, da esercitarsi entro il termine del 13 marzo 2030 e fino a un importo massimo complessivo di Euro 10.000.000 (diecimilioni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo:

a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranches, mediante emissione di nuove azioni ordinarie e/o di Azioni X e/o di altra categoria, prive del valore nominale, dematerializzate con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione della stessa categoria, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, Warrant che diano il diritto di ricevere azioni della Società: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, o (ii) da offrire in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e/o comma 5, del Codice Civile, a terzi investitori che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri Soci e/o, in ragione delle loro esperienze, conoscenze e competenze, offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società, in esenzione dalle disposizioni in tema di offerta al pubblico di strumenti finanziari di cui all'art. 100 del T.U.F e relative norme regolamentari, con avvertenza che:

viene attribuita al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà e potere, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, anche per ogni singola tranche, di (a) stabilire l'emissione di sole Azioni ordinarie, l'emissione di sole Azioni X ovvero l'emissione di Azioni ordinarie e Azioni X o di altra categoria e/o cd. bonus shares; (b) stabilire il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, anche differenti per ciascuna tranche e/o per diverse categorie di azioni e/o in relazione all'ammontare sottoscritto; (c) fissare i termini entro i quali le singole tranches di aumento di capitale potranno essere sottoscritte e versate dagli aventi diritto; (d) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su mercati italiani o esteri anche non regolamentati; (e) prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranches di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2439 codice civile; (f) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

b) di cui all'art. 2420-ter codice civile, e cioè la facoltà di emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati italiani o esteri anche non regolamentati e ogni altra

decisione connessa alle obbligazioni ed ai warrant,; con l'avvertenza che:

viene attribuita al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà e potere di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio, nonché procedere ad assumere la delibera di aumento di capitale a servizio della conversione e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile e quello dei warrant.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuito altresì ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe di cui sopra, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti modifiche allo statuto.

**6.3** L'Assemblea dei Soci del 27 luglio 2023 ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di Euro 8.000.000 (ottomilioni) compreso sopraprezzo, mediante emissione di nuove azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie oggetto di Quotazione su EAP o EGM o altro sistema multilaterale di negoziazione (MTF), o di futura eventuale delibera di aumento di capitale a pagamento, eventualmente anche con raccolta del capitale di rischio tramite portale on-line (c.d. "equity crowdfunding"), riservate esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili in azioni di cui è stata deliberata l'emissione nella stessa seduta assembleare (Prestito Obbligazionario Convertibile denominato "RedFish Listing Partners S.p.A. – TV 2023-2026", con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, codice civile, per un importo nominale massimo di Euro 8.000.000 (ottomilioni) mediante emissione di massime numero 800 (ottocento) obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 (diecimila) ciascuna, durata sino al 1° agosto 2026, fruttanti un Interesse al tasso variabile lordo pari alla quotazione Euribor 1 mese arrotondato per difetto ogni 0,5% (zero virgola cinque per cento), rilevato alla data di pagamento, maggiorato di 500 bps, calcolato sul valore nominale delle obbligazioni, di cui è previsto, subordinatamente al verificarsi anche solo di uno dei seguenti eventi: (i) ammissione alla quotazione delle azioni dell'emittente su Euronext Access Paris (EAP) o Euronext Growth Milan (EGM) o altro sistema multilaterale di negoziazione (MTF); (ii) esecuzione di una futura delibera di aumento di capitale a pagamento, eventualmente anche con raccolta del capitale di rischio tramite portale on-line (c.d. "equity crowdfunding"), il diritto alla conversione in azioni ordinarie della Società aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni oggetto di Quotazione su EAP o EGM o altro sistema multilaterale di negoziazione (MTF), o di futura delibera di aumento di capitale a pagamento, eventualmente anche con raccolta del capitale di rischio tramite portale on-line (c.d. "equity crowdfunding"), secondo il rapporto di conversione, per ogni obbligazione, di un numero di nuove azioni stabilite in base al prezzo che sarà determinato in sede di Quotazione su EAP o EGM o altro sistema multilaterale di negoziazione (MTF) ovvero in sede di futura eventuale delibera di aumento di capitale a pagamento, eventualmente anche con raccolta del capitale di rischio tramite portale on-line (c.d. "equity crowdfunding");

l'aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle Obbligazioni Convertibili al cui servizio è posto e comunque sino al 1° agosto 2026; il capitale sociale si avrà per aumentato dell'ammontare corrispondente alle avvenute operazioni di conversione.

**6.4** Il Consiglio di Amministrazione del giorno 11 novembre 2025, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 6.2 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento in denaro, in via scindibile e progressiva, con una raccolta di importo complessivo massimo di Euro 4.000.000 (quattromilioni) comprensivo di sopraprezzo, statuendo che:

i) l'aumento di capitale sia eseguito mediante emissione di massime numero 2.758.620 (duemilionsettecentocinquantomilaseicentoventi) Nuove Azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, godimento regolare, di cui sarà richiesta l'ammissione a quotazione presso il mercato non regolamentato Freiverkehr Börse Düsseldorf, al prezzo di emissione unitario di Euro 1,45 (uno virgola quarantacinque) per azione, da liberarsi integralmente in denaro in sede di sottoscrizione o anche in via anticipata, con imputazione a capitale di Euro 1,00 (uno virgola zero centesimi) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sovrapprezzo, da offrirsi e riservarsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile a soci o nuovi investitori, stante l'esistenza dell'interesse della società;

ii) il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, sia fissato al 15 dicembre 2025, con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte.

**6.5** Il Consiglio di Amministrazione del giorno 11 novembre 2025, a valere ancora sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 6.2 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento ulteriore del capitale sociale, a servizio di un meccanismo di azioni premiali (cd. *Bonus Shares*), per un importo di massimi euro 800.000 (ottocentomila), a valere sui conferimenti raccolti nell'ambito dell'aumento di capitale sociale di cui sopra e quindi senza alcun esborso aggiuntivo da parte dei beneficiari, da eseguire mediante emissione di massime n. 800.000 (ottocentomila) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale ed aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, in quanto da attribuire come segue:

a) le *Bonus Shares* saranno assegnate (i) nel rapporto di n. 1 (una) *Bonus Shares* ogni n. 10 (dieci) Nuove Azioni sottoscritte nell'ambito dell'aumento di capitale di cui sopra agli investitori che abbiano versato ciascuno un importo almeno pari ad Euro 500.000 (cinquecentomila) (anche cumulativamente con le sottoscrizioni degli aumenti di capitale degli esercizi 2024 e 2025), ovvero (ii) nel rapporto di n. 2 (due) *Bonus Shares* ogni n. 10 (dieci) Nuove Azioni sottoscritte nell'ambito dell'aumento di capitale di cui sopra agli investitori che abbiano versato ciascuno un importo almeno pari ad Euro 1.000.000 (unmilione) (anche cumulativamente con le sottoscrizioni degli aumenti di capitale degli esercizi 2024 e 2025), a condizione che abbiano mantenuto ininterrottamente e continuativamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data del 15 dicembre 2025;

b) il termine finale per l'attribuzione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2439, comma secondo, codice civile, è stabilito in 30 (trenta) giorni successivi dalla scadenza del periodo di dodici mesi di cui alla lettera (a), restando inteso che l'aumento di capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto.

**6.6** L'Assemblea Straordinaria del 22 dicembre 2025 ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20.000.000 (ventimilioni) mediante emissione di massime numero 20.000.000 (ventimilioni) nuove azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie oggetto di Quotazione presso il mercato non regolamentato Freiverkehr Börse Düsseldorf, al prezzo unitario determinato in modo puntuale dal Consiglio di Amministrazione della società tenendo conto del patrimonio netto contabile della Società, del valore di mercato delle azioni e dei diversi altri parametri di natura finanziaria per operazioni similari, pro tempore vigenti, in ogni caso in conformità a legge e consolidata prassi per operazioni similari, riservate e destinate esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione obbligatoria in azioni degli SFP Convertendo Project COLOR di cui è stata deliberata l'emissione nella stessa seduta assembleare, offerti in opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 1 del codice civile, per un importo nominale massimo di Euro 20.000.000 (ventimilioni) mediante emissione di massimi numero 20.000.000

*Spett.le*

*Ant. Reati*



(ventimilioni) SFP del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauno, di cui è prevista la conversione obbligatoria in azioni ordinarie della Società secondo il rapporto di conversione, per ogni SFP, di un numero di nuove azioni stabilite in base al prezzo puntuale unitario che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in prossimità del termine per la conversione obbligatoria.

L'aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione degli SFP al cui servizio è posto e comunque sino al 31 gennaio 2034; Il capitale sociale si avrà per aumentato dell'ammontare corrispondente alle avvenute operazioni di conversione; il tutto alle condizioni stabilite dal relativo Regolamento allegato al presente statuto.

## **Art. 7**

### **Categorie di Azioni**

**7.1** Le Azioni X Fondatori, assegnate originariamente ai soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Società, sono tutte dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono azioni a godimento pieno dotate di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge, salvo quanto previsto dal presente statuto e, quindi, attribuiscono ai titolari il diritto di intervento e voto in tutte le assemblee dei soci su tutti gli argomenti;
- (b) attribuiscono il diritto al riparto esclusivo di una quota pari al 25% venticinque per cento dell'utile netto distribuito (o delle riserve da utile, in caso di loro distribuzione) come risultanti dal bilancio di ciascun esercizio, congiuntamente alle Azioni X non Fondatori;
- (c) sono beneficiarie del diritto di presentare una o più liste per la nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 21.3 destinarie delle prerogative di cui all'art. 21, compresa la scelta dell'amministratore delegato tra gli eletti della lista X ai sensi dell'art. 21.14;
- (d) sono beneficiarie del diritto di presentare una o più liste per la nomina dei sindaci ai sensi dell'art. 28.4 destinarie delle prerogative di cui all'art. 28;
- (e) attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'art. 8 per il caso di trasferimento delle azioni di categoria Azioni X non Fondatori;
- (f) si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie in caso di trasferimento a terzi ai sensi e salve le eccezioni di cui all'art. 8.6 e seguenti.

**7.2** Le Azioni X non Fondatori assegnate ai soggetti che non hanno partecipato alla costituzione della Società, sono tutte dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono azioni a godimento pieno dotate di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge, salvo quanto previsto dal presente statuto e, quindi, attribuiscono ai titolari il diritto di intervento e voto in tutte le assemblee dei soci su tutti gli argomenti;
- (b) attribuiscono il diritto al riparto esclusivo di una quota pari al 25% venticinque per cento dell'utile netto distribuito (o delle riserve da utile, in caso di loro distribuzione) come risultanti dal bilancio di ciascun esercizio, congiuntamente alle Azioni X Fondatori;
- (c) sono soggette al diritto di prelazione attribuito ai titolari di Azioni X Fondatori di cui all'art. 7.1 romanino (e);
- (d) ai sensi dell'articolo 2355-bis codice civile, salvi i trasferimenti, anche parziali, che siano stati autorizzati da una preventiva comunicazione scritta da parte dei titolari della maggioranza delle Azioni X Fondatori, fino al 27 luglio 2028 ("Periodo di Lock-up"), le Azioni X non Fondatori non potranno essere trasferite per qualsivoglia causa o ragione;
- (e) si convertono automaticamente in Azioni X Fondatori, con un rapporto di conversione di una a una, in caso di loro trasferimento a soggetti che sono titolari di Azioni X Fondatori;
- (f) si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie in caso di trasferimento a terzi ai sensi e salve le eccezioni di cui all'art. 8.6 e seguenti.

**7.3** Le Azioni Ordinarie sono tutte dotate delle seguenti caratteristiche:



- (a) sono azioni a godimento pieno dotate di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge, salvo quanto previsto dal presente statuto e, quindi, attribuiscono ai titolari il diritto di intervento e voto in tutte le assemblee dei soci su tutti gli argomenti;
- (b) danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile e/o di liquidazione in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto per le Azioni X;
- (c) sono liberamente trasferibili.

**7.4** La Società potrà altresì creare ed emettere categorie di azioni privilegiate e/o speciali ulteriori. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni ordinarie non richiede l'autorizzazione delle Assemblee speciali di alcuna categoria di azioni.

### **Art. 8**

#### **Azioni – Diritto di voto – Trasferimento di azioni**

**8.1** Le azioni sono nominative, indivisibili e non sono rappresentate da certificati azionari. Le Azioni Ordinarie sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili. Le azioni conferiscono uguali diritti patrimoniali e amministrativi, fatta eccezione per i diritti diversi e le limitazioni previste dal presente statuto che, ai sensi dell'art. 2348 del codice civile, caratterizzano le diverse categorie azionarie.

**8.2** Clascuna Azione dà diritto ad un voto.

**8.3** Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili e negoziabili sia per atto tra vivi che per causa di morte. Le Azioni Ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato *Freiverkehr Börse Düsseldorf* gestito ed organizzato da BÖAG Börsen AG in base al relativo regolamento.

**8.4** In caso di trasferimento di Azioni X non Fondatori da parte di un Socio o una Socia, spetta proporzionalmente agli altri Soci e Socie titolari di Azioni X (con priorità ai titolari di Azioni X Fondatori), il diritto di prelazione nell'acquisto e a parità di prezzo, da esercitarsi a pena di decadenza entro e non oltre trenta giorni dalla notifica per mezzo di lettera raccomandata della proposta di alienazione da parte del cedente. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'unico arbitratore secondo equità. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale organo sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, su richiesta della parte più diligente.

**8.5** Il diritto di prelazione è espressamente escluso: (i) per ogni trasferimento di azioni dei titolari di Azioni Ordinarie e di Azioni X Fondatori; (ii) dal giorno in cui le Azioni X non Fondatori della società dovessero essere ammesse a negoziazione su mercato anche non regolamentato italiano o estero; (iii) per ogni trasferimento di Azioni X non Fondatori da parte della società a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori nonché prestatori di opera o servizi anche professionali, nell'ambito di forme di remunerazione o incentivazione concessi dalla società.

**8.6** Le Azioni X sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una Azione Ordinaria per ogni Azione X, in via automatica, in caso di trasferimento diverso da un Trasferimento Consentito o in caso di Cambio di Controllo, come di seguito definiti.

**8.7** Per "Trasferimento Consentito" si intende qualsiasi trasferimento *mortis causa*, oltre a qualsiasi trasferimento di Azioni X *inter vivos* in cui (i) il cedente intenda convertire le proprie Azioni X Fondatori in Azioni X non Fondatori, ovvero il cessionario sia (ii) un soggetto che, alla data di efficacia del trasferimento, è già titolare di Azioni X; (iii) un soggetto direttamente o

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

indirettamente controllante il cedente, controllato, anche congiuntamente, dal cedente o soggetto a comune controllo con il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il cedente, controllato dal cedente, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con il cedente, tutte le Azioni X dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione X.

**8.8** Per "Cambio di Controllo" si intende qualsiasi vicenda giuridica che comporti una vicenda modificativa del rapporto di controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, codice civile, applicabile, *mutatis mutandis*, alle società ed enti diversi dalle società per azioni) relativo a una società o ad un ente che sia titolare di Azioni X, fatta eccezione per i casi in cui il "Cambio di Controllo" dipenda (i) da un Trasferimento Consentito; (ii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni tra soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni X; (iii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni a favore di società o enti il cui controllo sia riconducibile a soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni X.

## **Art. 9**

### **Variazioni del Capitale**

**9.1** Fermo quanto disposto dal precedente art. 6, il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti. Si possono emettere, in occasione dell'aumento di capitale, azioni privilegiate, postergate, correlate, senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, ed in genere aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, da adottarsi secondo le maggioranze di cui al successivo art. 19.

**9.2.** In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni di una categoria, diversa da quella delle Azioni X, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni – siano Azioni Ordinarie o Azioni X – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera ai sensi dell'art. 2376 del codice civile da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni X.

**9.3** In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di Azioni di tutte le categorie emesse: (i) il numero delle emittende Azioni dovrà essere proporzionale al numero di azioni di ciascuna categoria speciale in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera; (ii) ciascun titolare di Azioni di categoria potrà sottoscrivere azioni della medesima categoria in proporzione alla partecipazione al capitale rappresentato da Azioni della propria categoria detenuta al momento della esecuzione dell'aumento di capitale. Anche in tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera ai sensi dell'art. 2376 del codice civile da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni X.

**9.4** L'Assemblea straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione poteri per realizzare il deliberato aumento capitale, anche nelle ipotesi di esclusione del diritto di opzione, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

**9.5** Con delibera dell'Assemblea straordinaria, da adottarsi secondo le maggioranze di cui al successivo art. 19, si potrà procedere alla riduzione del capitale sociale indicandone e ragioni e le modalità, con diritto di recesso dei Soci assenti, astenuti o dissenzienti, da esercitarsi secondo quanto disposto al successivo art. 11.

**9.6** L'Assemblea dei Soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a Soci o a gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la Società abbia partecipazioni, il tutto nei limiti di legge e nel rispetto del diritto dei Soci alla parità di trattamento.

## **Art. 10**

### **Obbligazioni e Strumenti finanziari**

**10.1** La Società può emettere a norma di legge obbligazioni, anche del tipo convertibile o *cum warrant*, nel rispetto della normativa legislativa e regolarmente vigente.

L'emissione di obbligazioni, laddove non siano convertibili o abbinate a *warrant*, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art. 2410 codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

**10.2** Ai sensi dell'art. 2411, comma 3, codice civile, la Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può emettere a norma di legge strumenti finanziari che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.

**10.3** Inoltre, ai sensi degli artt. 2346, comma 4, e 2349, comma 2, codice civile, e delle altre disposizioni normative applicabili, la Società potrà emettere strumenti finanziari partecipativi, dotati di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

**10.4** L'Assemblea Straordinaria del 22 dicembre 2025 ha deliberato di approvare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi convertendi, ai sensi e nei limiti della lettera L del Regolamento, in azioni ordinarie della Società emittente nel rapporto di conversione ed alle condizioni che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione della Società, in coerenza con l'aumento di capitale deliberato a servizio da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti, strumenti da offrire in opzione ai soci della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile mediante apposito avviso ai sensi di legge e successivamente anche a terzi nuovi investitori con trattativa privata. In particolare, detti strumenti finanziari partecipativi sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal relativo Regolamento allegato al presente statuto sub Allegato 1 il quale forma parte sostanziale ed integrante del presente statuto.

## **Art. 11**

### **Recesso**

**11.1** I Soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

**11.2** Ai sensi dell'art. 2437, comma 2, codice civile, non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

**11.3** È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su *Freiverkehr Börse Düsseldorf* o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

## **Art. 12**

### **Sottoscrizione Di Patti Parasociali**

**12.1.** In caso di sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a comunicare i suddetti patti alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti.

## **TITOLO III**

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

## **Assemblee**

### **Art. 13**

#### **Convocazione**

**13.1** L'Assemblea degli azionisti, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei modi e termini di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

**13.2** La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, dell'avviso contenente ogni indicazione prevista dalla normativa applicabile, sul sito internet della Società, oltre che sul quotidiano "Il Sole 24 H" o "Il Corriere della sera" o "Italia Oggi" e secondo le ulteriori modalità di pubblicazione inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti per assicurare una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione.

Nell'avviso può essere fissato altro giorno per la eventuale seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata, entro 30 giorni.

**13.3** In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza dell'intero capitale avente diritto di voto e la partecipazione all'Assemblea della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**13.4** L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale termine può essere elevato dal Consiglio di Amministrazione sino a centottanta giorni, nei casi di legge.

**13.5** L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

### **Art. 14**

#### **Modalità di funzionamento dell'Assemblea**

**14.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

**14.2** L'Assemblea nomina un segretario ai sensi di legge. Nei casi previsti dalla legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.

**14.3** Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbali indicanti:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.



## **Art. 15**

### **Intervento – Deliberazioni**

**15.1** Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione ed eventualmente nelle successive, valgono le norme di legge, come da successivi articoli 18 e 19. In particolare, l'intervento in Assemblea potrà avvenire, anche esclusivamente, mediante il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi del successivo articolo 17.

**15.2** La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto dei titolari delle Azioni Ordinarie della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. È onere del titolare di Azioni Ordinarie provvedere alla richiesta ed alla trasmissione alla Società delle pertinenti attestazioni dell'intermediario depositario delle Azioni Ordinarie, in conformità alla disciplina dettata dall'art. 83-sexies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

**15.3** È ammessa, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, codice civile, la possibilità che l'Assemblea sia tenuta per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento degli eventi ed esprimere tempestivamente la propria opinione ed il proprio voto. L'organo amministrativo ha facoltà di scelta delle modalità di tenuta dell'assemblea, dato atto che la piattaforma di collegamento può essere comunicata anche separatamente dall'avviso di convocazione. Delle modalità di svolgimento dell'Assemblea dovrà essere dato atto nel verbale che potrà essere redatto anche in forma non contestuale entro i termini di legge.

## **Art. 16**

### **Modalità di voto**

**16.1** Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio è un voto non espresso.

## **Art. 17**

### **Rappresentanza**

**17.1** I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati e delegate. Essi e esse devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

**17.2** Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

**17.3** Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o di amministrazione della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

**17.4** La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

**17.5** Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto ad un Rappresentante designato di cui sopra.

## **Art. 18**

### **Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum**

*Unsubstituted*  
*Delegata*

**18.1** L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale avente diritto di voto.

**18.2** L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

**18.3** L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 19**

##### **Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum**

**19.1** L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

**19.2** In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale avente diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. Nelle successive eventuali convocazioni si applicano i *quorum* di legge.

**19.3** Restano salve le disposizioni di legge che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni e la possibilità della società di tenere le assemblee ordinarie e straordinarie in unica convocazione alle quali si applica l'art. 2369 codice civile.

#### **Art. 20**

##### **Assemblee speciali**

**20.1** Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza. L'assemblea speciale dei titolari di azioni di categoria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti.

**20.2** Ogni delibera assembleare che pregiudichi i diritti dei titolari di azioni di categoria dovrà essere approvata dai soci appartenenti alla medesima categoria ai sensi dell'art. 2376 codice civile.

**20.3** Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritto di voto.

**20.4** Le deliberazioni di cui al presente articolo possono essere adottate anche con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali medesime nell'ambito dell'Assemblea generale, quando siano comunque state convocate le assemblee speciali e nella riunione siano forniti eventuali chiarimenti concernenti le Azioni Speciali interessate, ovvero siano presenti tutti i titolari delle Azioni della relativa categoria.

### **TITOLO IV**

#### **Amministrazione**

#### **Art. 21**

##### **Organo Amministrativo**

**21.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da membri, anche non Soci, in numero compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Salvo diversa e minore determinazione dell'Assemblea, gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono al termine dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto. Gli Amministratori sono rieleggibili.

La nomina degli amministratori è decisa dall'Assemblea sulla base del procedimento di cui infra.

**21.2** L'Assemblea provvede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio e alla loro nomina sulla base di liste di candidati elencati mediante un numero progressivo, stabilendone la durata in carica e con indicazione di quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti per i membri degli Organi di controllo ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF).

**21.3** Possono presentare una o più liste per la nomina degli amministratori (i) ciascun titolare di Azioni X Fondatori, a prescindere dal numero di Azioni X Fondatori detenute (la/le "Lista/e X") e (ii) gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni ordinarie necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

**21.4** Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

**21.5** Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 21.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato a un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura quale amministratore/amministratrice di consiglio di amministrazione e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

**21.6** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

**21.7** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti paragrafi si considera come non presentata.

**21.8** Alla elezione degli amministratori si procede come segue.

(i) Nel solo caso in cui sia presentata una unica lista da parte dei titolari di Azioni Ordinarie e una o due Liste X, come sopra definita:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (a prescindere che questa sia stata presentata da titolari di Azioni X Fondatori o dai titolari di Azioni Ordinarie) (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne uno ovvero due, secondo quanto descritto al punto (b) che segue;

b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure

*Amministratore*

*Per*

indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo, ovvero due, ossia coloro i quali nell'ambito di tale lista erano indicati per primo e secondo, qualora la Lista di Minoranza sia la Lista X, come definita. In caso di parità di voti tra le Liste X presentate sarà tratto un amministratore da ciascuna lista.

(ii) In caso di presentazione di più liste da parte dei titolari di Azioni Ordinarie e una o due Liste X:

- dalla lista presentata di titolari di Azioni X Fondatori, a prescindere dai voti ottenuti, vengono tratti due amministratori in persona dei primi due candidati della predetta lista; In caso di parità di voti tra le Liste X sarà tratto un amministratore da ciascuna lista;

- dalla Lista di Maggioranza e dalla Lista di Minoranza (diverse dalla/e Lista/e X) vengono quindi tratti proporzionalmente i restanti consiglieri; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

**21.9** Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun consigliere o sia stato eletto il minor numero di consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

**21.10** Nel caso in cui tra i consiglieri eletti non dovesse risultare nessun consigliere in possesso dei requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente Statuto, verrà eletto il primo consigliere indipendente tratto dalla lista che abbia ricevuto il maggior numero di voti andando a sostituire il consigliere eletto dalla stessa lista nominato con il minor quoziente. Nel caso in cui due consiglieri indipendenti debbano essere nominati e tra i consiglieri eletti questi non dovessero risultare, in tal caso verranno eletti i primi consiglieri indipendenti delle liste che hanno ricevuto il maggior numero di voti andando a sostituire i consiglieri eletti dalle stesse liste nominati con il minor quoziente. Nel caso in cui due consiglieri indipendenti debbano essere nominati e tra i consiglieri eletti ne risulti solo uno, in tal caso verrà eletto il primo consigliere indipendente tratto dalla lista che avrà ricevuto il secondo maggior numero di voti andando a sostituire il consigliere eletto dalla stessa lista nominato con il minor quoziente.

**21.11** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime, ad eccezione che per la Lista/e X.

**21.12** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

**21.13** Salvo ove diversamente previsto, nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il diritto dei titolari di Azioni X Fondatori di designare almeno due amministratori.

**21.14** È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato



come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione. L'amministratore delegato viene scelto tra gli amministratori eletti dalla Lista X che ha ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

**21.15** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 codice civile mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.

**21.16** La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

**21.17** Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

**21.18** Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

## **Art. 22**

### **Presidente e organi delegati**

**22.1** Il Consiglio di amministrazione, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché siano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

**22.2** Il Segretario potrà essere scelto, anche di volta in volta e fra le persone estranee al Consiglio di Amministrazione, dal Presidente ovvero da colui il quale in quel momento presieda l'adunanza.

**22.3** Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio può altresì nominare uno o più vice-presidenti, con funzioni vicarie rispetto al Presidente. Il Consiglio di amministrazione - con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, codice civile o del presente Statuto - può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di Presidente e vice-presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

**22.4** Il Consiglio di amministrazione può nominare e revocare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

*Indirizzo*  
*Bozza*

## **Art. 23**

### **Riunioni del Consiglio**

**23.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della società o altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito di Gran Bretagna, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di due o più dei suoi componenti, da farsi con comunicazione scritta trasmessa via fax, telegramma o posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio di ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso minore, in ogni caso non inferiore a 24 ore.

**23.2** Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, codice civile, la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

**23.3** L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri Amministratori e deve astenersi se ha poteri di delega.

**23.4** Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di una rinuncia a presiedere la riunione alla quale partecipa, dal Vice-Presidente oppure dall'amministratore delegato, se nominati; in mancanza, dall'amministratore designato dal Consiglio stesso.

## **Art. 24**

### **Deliberazioni del Consiglio**

**24.1** Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e delle relative deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

**24.2** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

**24.3** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede, purché siano presenti e votanti più di due membri.

**24.4** Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario. Il verbale per atto pubblico notarile può essere sottoscritto anche solo dal Notaio.

## **Art. 25**

### **Poteri del Consiglio**

**25.1** La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione dell'art. 2086, comma 2, codice civile e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, con i poteri di cui al presente statuto.

**25.2** Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per legge alla competenza dell'Assemblea.

**25.3** Spetta, inoltre e in via non esclusiva, agli Amministratori la competenza per deliberare:

- il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune;
- l'istituzione, la modifica o la soppressione di dipendenze in Italia;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la delibera di fusione e di scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, codice civile;
- l'aumento del capitale e l'emissione di obbligazioni, qualora il Consiglio di Amministrazione sia a tal fine espressamente delegato dall'Assemblea straordinaria e salvo, comunque, quanto altro disposto nel presente Statuto.

Le delibere consiliari non dovranno essere previamente autorizzate con delibera delle azioni di categoria eventualmente emesse.

#### **Art. 26**

##### **Rappresentanza legale**

**26.1** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il Vice-Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominati, hanno congiuntamente tra loro la rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

**26.2** I limiti dei poteri degli Amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società.

**26.3** Possono anche essere nominati procuratori per singoli atti o categorie di atti.

**26.4** In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione delegati e di quanto indicato al precedente art. 26.1 del presente Statuto. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al Presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

**26.5** La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Art. 27**

##### **Compenso**

**27.1** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma 2, Codice Civile. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

### **TITOLO V**

#### **Controllo della società**

#### **Art. 28**

*Handwritten signature*

### **Sindaci e Revisori**

**28.1** La Società è controllata da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

**28.2** I sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

**28.3** La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

**28.4** Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni X Fondatori e/o gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

**28.5** Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

**28.6** Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

**28.7** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

**28.8** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti paragrafi si considera come non presentata.

**28.9** All'elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

**28.10** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

**28.11** Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti, fermo restando il diritto dei titolari di Azioni X Fondatori di designare almeno un sindaco effettivo e uno supplente.

**28.12** La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 28.9 che



precede.

**28.13** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

**28.14** In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

**28.15** In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

**28.16** Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

#### **Art. 29**

##### **Revisione Legale**

**29.1** La revisione legale è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore/revisora unico/unica o da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

**29.2** La nomina del soggetto incaricato della revisione legale e la determinazione della sua retribuzione è fatta dall'Assemblea ai sensi di legge, a seguito della proposta motivata dell'Organo di Controllo.

#### **TITOLO VI**

##### **Bilancio ed utili**

#### **Art. 30**

##### **Esercizio Sociale**

**30.1** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 31**

##### **Ripartizione degli utili**

**31.1** Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:

- 5% alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa assegnazione o distribuzione deliberata dall'Assemblea e salvi i diritti patrimoniali riconosciuti ai titolari di categorie particolari di azioni o di strumenti finanziari (e quindi fermo restando il diritto al riparto esclusivo spettante alle Azioni X come stabilito nel presente statuto all'art. 7).

**31.2** In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

#### **Art. 32**

##### **Finanziamento della Società**

**32.1** I Soci potranno finanziare la Società a titolo oneroso o gratuito con l'osservanza delle norme sulla raccolta del risparmio tra il pubblico, nei limiti e con criteri determinati dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio giusta il Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e sue eventuali modificazioni o integrazioni.

**32.2** Il rimborso dei finanziamenti dei Soci che dovessero, eventualmente, esercitare un'attività di direzione e coordinamento, fatti a favore della Società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 2497-*quinquies* e 2467 codice Civile.

**33.3** La Società potrà finanziarsi anche mediante emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 10 del presente statuto.

#### **TITOLO VII**

##### **Disposizioni finali**

#### **Art. 33**

##### **Scioglimento e Liquidazione**

**33.1** La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

**33.2** La Società dovrà sciogliersi anche qualora, a causa del recesso di uno o più Soci, si debba ridurre il capitale al di sotto dei limiti di legge.

**33.3** L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

#### **Art. 34**

##### **Foro Competente**

**34.1** Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

#### **Art. 35**

##### **Rinvio alle norme di legge**

**35.1** Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

**35.2** In caso di contrasto tra le norme dell'atto costitutivo e quelle del presente statuto prevalgono queste ultime.

**35.3** In caso di ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari della società sul sistema multilaterale di negoziazione denominato *Freiverkehr Börse Düsseldorf* gestito ed organizzato da *BÖAG Börsen AG* si applicheranno tutte le norme e regole di cui al relativo regolamento che integreranno le norme del presente statuto e prevarranno in caso di difformità.

#### **Art. 36**

##### **Eventuale qualificazione della Società come diffusa**

**36.1** Qualora, anche in dipendenza dell'ammissione al *Freiverkehr Börse Düsseldorf*, mercato gestito ed organizzato da *BÖAG Börsen AG*, le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 2325-ter codice civile, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile, dal T.U.F., nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

\*\*\*\*

*Il presente statuto è quello aggiornato a seguito delle delibere assunte dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 22 dicembre 2025 (di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Amedeo Venditti), che entrerà in vigore dopo la sua iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano).*


*Milano, lì 22 dicembre 2025.*



# **RedFish Listing Partners Spa**

Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi

***"Strumenti Finanziari Partecipativi Convertendo Project COLOR"***

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maurizio'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RedFish'.



## A. Oggetto

Il presente Regolamento (il "**Regolamento**") disciplina le modalità, i termini, il regime di circolazione, le condizioni di emissione, le caratteristiche, nonché i diritti patrimoniali e amministrativi degli strumenti finanziari partecipativi (gli "**SFP**") denominati "**Strumenti Finanziari Partecipativi Convertendo Project COLOR**", che saranno emessi da RedFish Listing Partners S.p.a. (la "**Società**"), ai sensi dello statuto sociale (lo "**Statuto**") ed in virtù della specifica delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci, solo subordinatamente e con decorrenza dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della predetta delibera, da offrirsi in sottoscrizione esclusiva ai sottoscrittori, soci o non soci, a fronte dell'Apporto, relativi all'investimento di RedFish Listing Partners S.p.a. in azioni del gruppo F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("**FILA**").

Il Regolamento costituisce allegato e parte integrante dello Statuto della società, ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 10 dello Statuto medesimo, come approvato dalla medesima delibera dell'assemblea straordinaria.

Tutti gli SFP hanno le medesime caratteristiche e conferiscono gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi, secondo quanto previsto dal Regolamento e dallo Statuto. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni statutarie.

Gli SFP sono emessi senza obbligo di rimborso e non costituiscono titoli di credito.

Gli SFP sono rappresentati da certificati cartacei emessi dalla Società e sottoscritti da un amministratore della stessa (i "**Certificati**").

I Certificati sono nominativi e contengono la denominazione di "**Certificato Rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi Convertendo Project COLOR**" con indicazione del nome o della ragione o denominazione sociale, della residenza o della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi del titolare (il "**Titolare**"), nonché del numero di SFP rappresentati dal Certificato e del valore complessivo dell'Apporto riferibile agli SFP rappresentati dal singolo Certificato.

I Certificati devono riportare l'indicazione dei vincoli sugli stessi.

La Società istituisce e aggiorna il Registro dei Titolari (il "**Registro**") con indicazione:

- i. degli SFP emessi ed in circolazione e del relativo Certificato;
- ii. della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, ovvero del nome e cognome, domicilio e luogo e data di nascita, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi di ciascun Titolare;
- iii. dell'indirizzo dei Titolari per le relative comunicazioni;
- iv. dei trasferimenti degli SFP e dei vincoli degli stessi.

Il Titolare ha la facoltà di ottenere dalla Società il raggruppamento o il frazionamento dei Certificati rappresentativi degli Strumenti Finanziari Partecipativi di cui è titolare, ferma restando l'indivisibilità del singolo Strumento

Finanziario Partecipativo.

Qualora la Società emetta, in una o più tranches, strumenti finanziari ulteriori rispetto agli SFP COLOR, sempre legati all'andamento del titolo FILA:

(i) le definizioni di SFP COLOR e di Titolari del Regolamento dovranno intendersi comprensive anche dei nuovi strumenti finanziari emessi e dei nuovi titolari degli stessi;

(ii) l'emissione di tali ulteriori strumenti finanziari dovrà avvenire a condizioni sostanzialmente uguali per i nuovi titolari, rispetto a quelle applicate ai Titolari;

(iii) tali ulteriori strumenti finanziari saranno disciplinati dal medesimo Regolamento.

I Certificati potranno essere emessi in forma materiale ai richiedenti qualora non siano accentrati presso Euronext Securities Milan (ex Monte Titoli) in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Pertanto, ove i Certificati fossero dematerializzati, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Certificati (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ed i Titolari non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi degli SFP. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

## B. Apporto e valore nominale

La Società potrà emettere SFP COLOR entro la data di anni cinque dalla delibera assembleare di approvazione, in una o più soluzioni anche per singole Serie, al valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuno ("**Valore Unitario**"), da sottoscrivere inizialmente per un prezzo pari ad Euro 1,00 (uno/00) di cui Euro 0 (zero) a titolo di sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) ("**Valore Complessivo**"). Gli SFP saranno offerti in sottoscrizione dapprima agli azionisti della Società e poi anche a terzi investitori mediante trattativa privata, per un prezzo unitario pari ad Euro 1,00 (uno/00).

Ognuno degli SFP dovrà essere sottoscritto mediante apporto in denaro per una cifra almeno pari al valore nominale dei medesimi o, per le emissioni successive a quella iniziale, pari ad una cifra maggiorata del sovrapprezzo azionario se previsto.

Tutti gli SFP dovranno essere sottoscritti e contestualmente liberati mediante apporto in denaro di una somma pari al Valore Unitario di ciascun SFP sottoscritto, con bonifico bancario recante la descrizione "*versamento in conto sottoscrizione di capitale*" (il "**Capitale Versato**").

Il valore degli SFP segue in un rapporto 1 a 1 il valore del titolo azionario BIT: FILA - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini ("**Quotazione Titolo**").

L'apporto viene effettuato a fondo perduto, senza diritto di rimborso obbligatorio. La titolarità degli SFP non attribuisce alcun diritto alla restituzione

di quanto oggetto di apporto, salvo per quanto infra previsto nel presente Regolamento.

In considerazione del fatto che gli SFP sono titoli aventi natura partecipativa, l'Apporto, effettuato a fondo perduto, viene contabilizzato in una riserva di patrimonio netto denominata "*Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi*" la "**Riserva SFP COLOR**"). secondo i principi contabili applicabili. La titolarità degli SFP, fatti salvi i diritti patrimoniali disciplinati dal Regolamento, non attribuisce alcun diritto di restituzione e/o rimborso dell'Apporto né di quanto confluito nella Riserva SFP COLOR se non in caso di scioglimento della Società.

La Riserva SFP COLOR è indisponibile, non può essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto, non può essere distribuita, salvo ai sottoscrittori dell'SFP COLOR, e non può essere utilizzata per gli aumenti gratuiti del capitale sociale o per la copertura delle perdite della Società. La Riserva SFP COLOR deve essere utilizzata a copertura delle eventuali perdite di esercizio della Società solo dopo l'utilizzo delle altre riserve della Società che possano essere utilizzabili a tal fine, nei limiti dell'ordine di disponibilità previsto dalla legge e quindi ad eccezione della riserva legale. In caso di utilizzo della Riserva SFP COLOR per la copertura delle eventuali perdite, il valore nominale di ciascuno Strumento Finanziario Partecipativo rimarrà immutato.

I diritti patrimoniali e/o amministrativi, attribuiti agli SFP a norma del Regolamento e dello Statuto, saranno esercitabili dal rispettivo Titolare, senza alcuna esclusione, limitazione e restrizione, anche nel caso in cui la Riserva SFP, per qualunque causa, ivi inclusa per effetto di perdite, si esaurisca integralmente ed anche in caso di azzeramento totale del capitale della Società, fatto salvo quanto infra stabilito con riguardo alla Conversione.

#### **C. Competenza per l'emissione**

L'emissione degli SFP, in conformità e nei limiti di cui al presente Regolamento, è assunta sulla base di una delibera dell'assemblea straordinaria della Società, che ha delegato il Consiglio di Amministrazione e per esso il suo Presidente, con facoltà di sub delega, per l'esecuzione di ogni aspetto della delibera di emissione.

#### **D. Diritti patrimoniali**

Fino alla loro durata e fatto salvo quanto previsto dall'articolo L (Conversione), ciascun SFP COLOR attribuisce a ciascun Titolare, che sia regolarmente iscritto nel Registro, il diritto di partecipare alla distribuzione e/o riparto di quanto segue (le "**Distribuzioni**"):

- a) pagamento della Remunerazione nella misura di cui all'art. F,
- b) distribuzione delle riserve e dell'attivo della Società sino al valore nominale massimo dell'SFP COLOR in caso di liquidazione della società, in concorso con i soci.

Restando inteso che ogni importo erogato al Titolare a titolo di Distribuzione sarà imputato in primo luogo alla Remunerazione e, in secondo luogo, al pagamento dell'Apporto e comunque al netto degli oneri di gestione.

#### E. Diritti amministrativi

Gli SFP COLOR non danno ai rispettivi Titolari il diritto di intervento e voto nell'assemblea generale dei soci della Società, restando comunque inteso che le decisioni dei soci sui seguenti specifici argomenti dovranno essere necessariamente anche approvate dall'assemblea speciale degli SFP (**"Assemblea Speciale degli SFP COLOR"**) con il voto favorevole di almeno il 50,01% (cinquanta virgola zero uno per cento) degli SFP COLOR, da calcolarsi con riferimento agli SFP COLOR sottoscritti, interamente versati e ancora in circolazione:

- delibere aventi ad oggetto lo scioglimento, la messa in stato di liquidazione e/o la revoca dello stato di liquidazione della Società, la nomina e/o revoca del liquidatore e determinazione del compenso.

Gli SFP COLOR conferiscono altresì a ciascun Titolare diritti di informazione identici a quelli spettanti, ai sensi di legge o di Statuto, ai soci della Società secondo quanto previsto dalla normativa in materia essendo la Società quotata sul mercato della Borsa di Düsseldorf.

L'Assemblea Speciale degli SFP COLOR, con decisione assunta con il voto favorevole di almeno il 50,01% (cinquanta virgola zero uno per cento) degli SFP COLOR, da calcolarsi con riferimento agli SFP COLOR sottoscritti, interamente versati e ancora in circolazione, delibera sui diritti degli SFP COLOR previsti dal presente Regolamento, nonché approva le deliberazioni dell'assemblea dei soci che pregiudicano i diritti degli SFP COLOR previsti dal presente Regolamento.

L'Assemblea Speciale degli SFP COLOR si tiene almeno 4 giorni lavorativi prima o dopo della relativa assemblea dei soci chiamata a deliberare in merito ai punti precedentemente indicati. La convocazione dell'Assemblea Speciale degli SFP COLOR è effettuata dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza vi provvede ciascun Titolare ovvero l'organo di controllo.

All'Assemblea Speciale degli SFP COLOR si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le assemblee straordinarie dei soci delle società per azioni di cui agli articoli 2365 e seguenti del Codice Civile.

Ai Titolari sarà inviata, contestualmente all'invio ai soci, copia degli avvisi di convocazione delle assemblee dei soci della Società per i punti all'ordine del giorno precedentemente indicati, nonché il bilancio e le relazioni infra-annuali e le altre relazioni e informazioni trasmesse ai soci ai sensi di legge o di Statuto.

#### F. Remunerazione

La remunerazione dello SFP è direttamente ed esclusivamente legata all'andamento economico-finanziario di FILA e, in particolare, all'ammontare dei dividendi come eventualmente distribuiti da quest'ultima come segue:

- Un extra remunerazione annua: +1% se FILA distribuisce dividendi superiori al 2%.

*Esemplificativo: se un sottoscrittore di SFP COLOR investe € 1 milione e FILA distribuisce il 3% annuo di dividendi (corrispondenti a € 30.000,00 per il sottoscrittore), l'Emittente RFLP aggiunge un extra remunerazione annua dell'1% ovvero € 10.000,00, portando quindi la remunerazione complessiva*

annua per il sottoscrittore a € 40.000,00.

Non è prevista remunerazione minima garantita.

#### **G. Riscatto degli SFP COLOR da parte della Società**

In qualsiasi momento gli SFP COLOR sono riscattabili da parte della Società. In tal caso, alla Società compete un'opzione di acquisto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1331 c.c. ed ai termini ed alle condizioni di seguito indicati, nei confronti del Titolare, avente ad oggetto tutti o parte degli SFP COLOR dai medesimo detenuti, per un corrispettivo di vendita pari a quello corrente delle corrispondenti azioni FILA sul mercato.

Il diritto di riscatto può essere esercitato dalla Società entro 15 giorni dall'invio di una comunicazione al Titolare con le modalità previste all'articolo M del presente Regolamento.

#### **H. Durata**

Gli SFP COLOR scadranno e saranno interamente cancellati alla prima tra:

- (a) la data di avvenuto riscatto anticipato deciso dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del precedente art. G; o,
- (b) la Conversione di cui al successivo art. L; o
- (c) la data di avvenuta integrale distribuzione del residuo attivo liquidazione della Società.

Qualora gli SFP scadano ai sensi del precedente articolo, gli stessi saranno annullati a cura del Consiglio di Amministrazione della Società su richiesta di un amministratore.

L'organo amministrativo della Società è delegato, anche ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese, all'aggiornamento dello Statuto e del Regolamento conseguente all'estinzione degli SFP COLOR.

#### **I. Regime di circolazione**

Gli SFP non possono essere oggetto di libero Trasferimento inter vivos.

Sono consentiti Trasferimenti degli SFP COLOR solo con autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Gli SFP emessi in forma materiale sono trasferibili tramite "transfert" con le modalità di cui all'art. 2022 codice civile e successiva annotazione sul Registro, mentre qualora siano emessi in forma dematerializzata valgono le previsioni di cui al precedente art. A ultimo periodo.

La circolazione degli SFP COLOR avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

#### **J. Pagamenti e arrotondamenti**

Gli eventuali pagamenti avranno luogo a favore dei Titolari o, ove applicabile, dei successori ed aventi causa, per importi non inferiori al centesimo di euro. Qualora ad essi risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di euro, se il terzo decimale è uguale o maggiore di 5 (cinque), il pagamento sarà



effettuato con arrotondamento al centesimo di euro superiore, mentre se il terzo decimale è inferiore a 5 (cinque), il pagamento in favore di tale Titolare o, ove applicabile, dei successori e aventi causa sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di euro inferiore.

#### **K. Investimento di rischio**

Ciascun Titolare, con la sottoscrizione o l'acquisto degli SFP, riconosce e accetta che gli SFP costituiscono un investimento di rischio, considerato che essi sono emessi senza obbligo di rimborso e senza garanzie, il cui valore è legato all'andamento del titolo azionario FILA e conferiscono esclusivamente i diritti patrimoniali e amministrativi specificamente ed espressamente previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto.

Resta inteso che ai Titolari non spetta alcun diritto di recesso in relazione a qualsivoglia delibera che possa essere assunta dalla Società, ivi inclusi in relazione alle deliberazioni per effetto delle quali spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso ai sensi di legge o di Statuto.

#### **L. Conversione obbligatoria**

Alla data che cade al terzo anno dalla sottoscrizione degli SFP COLOR o delle singole Serie di SFP COLOR sorgerà l'obbligo di convertire gli SFP COLOR CONVERTENDO in azioni ordinarie della società RedFish Listing Partners S.p.a.

La conversione avverrà mediante imputazione al capitale sociale della Riserva SFP COLOR, sempre se e in quanto la Riserva SFP COLOR sia ancora sussistente, per una somma pari all'importo SFP COLOR relativo a ciascun Titolare alla data della conversione sulla base di un rapporto di conversione e alle condizioni che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione della Società - sulla base delle condizioni economiche della stessa - a cui viene data delega, nei limiti dell'importo dell'aumento di capitale deliberato o che sarà deliberato dall'assemblea a servizio dell'esercizio della conversione degli SFP COLOR.


Resta inteso che una volta eseguita la conversione medesima i diritti amministrativi e patrimoniali previsti dal precedente articolo E cesseranno.

#### **M. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via e-mail, inviata, se alla Società, presso la sede legale della Società all'attenzione del Presidente del consiglio di amministrazione e, se al Titolare, all'indirizzo del medesimo indicato nel Registro.

#### **N. Legge applicabile**

Il Regolamento e gli SFP COLOR sono regolati dalla legge italiana.



*Manfredi*  
*RedFish*

#### **O. Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Titolari e la Società relative agli SFP saranno sottoposte alla giurisdizione italiana, con competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Milano, fatti salvi i casi di competenza territoriale inderogabile.

#### **P. Ulteriori Disposizioni**

La sottoscrizione e il possesso degli SFP comporta la piena conoscenza e accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto della società.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paolo Scotti', written in a cursive style.



Atto che si rilascia in termine utile per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Bollo assolto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle  
Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico

—

Certifico io sottoscritto dott. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, apponendo la mia firma digitale (certificato di firma n. CNN3002216 rilasciato dal Certificatore Consiglio Nazionale del Notariato), ai sensi dell'art. 68 ter legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia informatica, composta di un unico file denominato "CopiaRep21472Racc8385NotaioAmedeoVenditti.pdf/A", che si rilascia ad uso Registro delle Imprese, è conforme all'originale cartaceo nei miei atti, munito delle prescritte firme.

Milano, data della firma digitale, nel mio studio in via Santa Marta, n. 19.

---

file firmato digitalmente dal notaio Amedeo Venditti